

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ARACU e BUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa e televisione hanno informato di una dichiarazione resa dall'onorevole Veltroni, Vice Presidente del Consiglio dei ministri, sui fatti relativi all'arbitraggio della partita Juventus-Inter di domenica 26 aprile 1998;

l'onorevole Veltroni avrebbe dichiarato di ritenere necessari interventi per eliminare le cause che hanno portato agli errori arbitrali nel corso del succitato incontro —

sulla base di quali poteri e competenze l'onorevole Veltroni, titolare di poteri di vigilanza sul Coni, sulle Federazioni sportive e sugli altri enti sportivi, abbia ritenuto di operare un intervento su aspetti tecnici che appartengono in via esclusiva all'ordinamento sportivo. Un tale intervento, a parere degli interroganti, lascia perplessi e preoccupati, attese le intenzioni che già si affacciano pericolosamente sul calcio che potrebbero, per interventi del genere, ricevere motivazioni nuove.

(4-17194)

**RISPOSTA.** — *La risposta all'interrogazione in oggetto non può non tenere conto delle iniziative adottate dal Governo e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito dei fatti richiamati dall'interrogante.*

*Infatti, nei giorni immediatamente successivi alla vicenda in oggetto l'autorità vigilante ha avuto assicurazioni dal Presidente Nizzola che il problema sarebbe stato sollecitamente affrontato dal Consiglio Federale sulla base di una accurata indagine condotta dagli organi responsabili.*

*Pur non essendo compito dell'autorità vigilante, né del Parlamento entrare nelle scelte di carattere tecnico idonee a garantire il clima di serenità che deve accompagnare*

*il gioco del calcio e le sue manifestazioni, si è ritenuto opportuno suggerire che l'indagine fosse condotta da un organismo terzo, formato cioè da persone che non abbiano responsabilità dirette nella conduzione dell'attività arbitrale, in modo tale da poter dare, con competenza e distacco, un giudizio in condizione di piena e totale obiettività.*

*La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha nominato una Commissione presieduta dallo stesso vice Presidente federale, con il compito di verificare le problematiche in oggetto, le cui conclusioni saranno sottoposte all'esame del Consiglio Federale ad una delle prossime riunioni.*

*Pertanto, sia pure nel pieno rispetto dell'autonomia della organizzazione sportiva italiana, il Governo ha doverosamente esercitato i propri compiti istituzionali di vigilanza, affinché il Campionato di calcio, che ha un notevole rilievo anche sotto il profilo economico — tanto più a seguito della totale assimilazione delle società di calcio professionistiche a quelle di capitale di diritto comune — si svolga in condizioni di grande trasparenza, di regolarità e moralità assolute.*

Il Ministro delegato per lo sport:  
Valter Veltroni.

BALLAMAN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sulla base della legge n. 132 del 13 maggio 1997, le corti d'appello dovrebbero aver deliberato, e quelle dall'interrogante interpellate hanno già provveduto a farlo, gli elenchi degli esonerati dal partecipare all'esame di revisori contabili;

sulla base di notizie ufficiose, sembra che la *Gazzetta Ufficiale* pubblicherà gli elenchi dei sopra citati non prima del mese di maggio, costringendo questi professionisti, già penalizzati da incredibili ritardi burocratici della legge, ad essere esclusi dalle nomine nelle assemblee sociali che approveranno i bilanci entro il prossimo mese di aprile 1998 —:

se tali notizie siano veritiere e, in caso affermativo, se non si ritenga di dover

accelerare l'iter provvedendo alla pubblicazione degli elenchi almeno per le corti d'appello che hanno già deliberato tali elenchi. (4-14669)

**RISPOSTA.** — *Ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 88/92, attuativo della Direttiva 84/253/CEE, è stato emanato il Regolamento che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili.*

*Detto Regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 6.3.1998, n. 99 e pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 1998 n. 88, prevede l'istituzione di una Commissione centrale che, tra gli altri, ha il compito di valutare tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del citato d.p.r. e quindi, tutte le domande presentate dagli aspiranti revisori contabili ai sensi della legge 13.5.1997, n. 132.*

*Con decreto ministeriale in data 1.7.1998 è stata costituita la suddetta Commissione centrale, che, come già evidenziato, è l'organo competente a disporre l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili.*

*Si segnala altresì che sulla G.U. del 7.8.1998 è stata pubblicata la legge 30.7.1998, n. 266.*

*Detta legge consentirà a tutti coloro che hanno superato l'esame previsto dalla legge 13.5.1997 n. 132 o che sono stati considerati esonerati dalle commissioni esaminatrici, di accettare incarichi nei collegi sindacali di società e enti, anche se non ancora iscritti nel Registro dei revisori contabili.*

*Si rappresenta infine che sulla G.U. dell'11.7.1998 è stata pubblicata la legge 8.7.1998, n. 222 che, apportando modifiche alla legge 132/97, consente a coloro che fanno attualmente parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, di essere nuovamente nominati per un successivo triennio a condizione che abbiano titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame e il rinnovo dei collegi od organi sia effettuato con deliberazioni assunte prima della data fissata per tale esame.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**BARRAL.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*la società « La Quarzite » a responsabilità limitata di Barge (Cuneo) in data 7 marzo 1994 ha presentato al competente Distretto minerario di Torino una domanda per l'ottenimento di una concessione mineraria per l'estrazione del feldspato e minerali associati nella stessa area di quel comune in cui dal 1930 esercita un'attività di cava per l'estrazione della quarzite;*

*analoga richiesta di concessione è stata avanzata dalla Maffei spa di Trento, per un'area che si sovrappone a quella in cui opera la società « La Quarzite »;*

*la società di Trento è già in possesso di una concessione mineraria, denominata « Tre Fontane » e rilasciata il 29 marzo 1995, per esercitare l'attività estrattiva nel comune di Sanfront (Cuneo), adiacente a quello di Barge;*

*tale attività estrattiva della Maffei spa è stata svolta dal 1993 al 1995 senza i necessari titoli minerari (così come riportato dalla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 21 dicembre 1995) e in difformità al decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 senza che la stessa attività sia stata in alcun modo sospesa o rallentata, tanto da creare una situazione di difficoltà nel comune di Sanfront tale da indurre il distretto minerario di Torino ad « ampliare » la concessione denominata « Tre Fontane » al comune di Barge con una nuova concessione mineraria intestata alla Maffei spa e denominata « Monte Bracco »;*

*a tutt'oggi, nessuna delle due imprese risulta essere concessionaria, non avendo il responsabile del distretto minerario di Torino comunicato ufficialmente alcunché —:*

*quali siano le ragioni che hanno reso indispensabile « ampliare » la suddetta concessione « Tre Fontane » tanto da farla estendere ad una quota di una superficie già assegnata ad un altro soggetto;*

quali siano le motivazioni che hanno indotto il responsabile del distretto minerario di Torino a non prendere, a tutt'oggi, alcuna decisione in merito alle richieste di concessione mineraria presentate dalle società succitate;

non ritenga un periodo di circa 4 anni « congruo » perché un cittadino possa ricevere una risposta, dovuta, in merito ad una domanda posta alla pubblica amministrazione e, quindi, se l'azione svolta dal responsabile del distretto minerario di Torino sia contraria ai criteri di efficienza e trasparenza cui dovrebbe conformarsi l'attività della pubblica amministrazione.

(4-15135)

*RISPOSTA.* — Occorre premettere che la legislazione mineraria italiana, all'articolo 2 del Regio Decreto n. 1443/1927, opera una distinzione tra attività di miniera ed attività di cava, elencando le tipologie dei minerali appartenenti alla categoria di miniera, mentre le altre sostanze non comprese nell'elenco rientrano nel regime di cava e la relativa regolamentazione rientra tra le attribuzioni delle Regioni.

È da rilevare che con il recente Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », le funzioni relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione mineraria sono state delegate, ai sensi dell'articolo 34, alla competenza regionale, anche se sono ancora in corso i provvedimenti attuativi.

Tale premessa è necessaria per comprendere la situazione articolata e complessa che si è venuta a creare nella zona del Monte Bracco di cui alla presente interrogazione.

Il Monte Bracco è un rilievo montuoso ed è suddiviso amministrativamente tra diversi comuni quali: Barge, Sanfront ed Envie. L'area è da tempo sede di attività estrattiva di quarzite di ottima qualità ed il giacimento in questione è costituito da diverse bancate di materiale con diverso orientamento e spessore coltivato in regime di cava da diverse ditte tra cui la Quarzite di Barge.

*Nella zona interessata dalle lavorazioni è presente, oltre al banco di quarzite, un ulteriore materiale suscettibile di coltivazione mineraria la "pegmatite". Esso è costituito da una miscela di feldspato, caolino, argilla ed altro che ha un pregio dal punto di vista industriale come materia prima dell'industria ceramica. Occorre rilevare che la pegmatite è coltivabile in regime di miniera e, quindi, in un regime ben diverso di quello relativo alla quarzite.*

*La società Maffei S.p.A., nota industria del settore della produzione di materie prime per l'industria ceramica, ha esaminato la possibilità di impiegare tale minerale per i propri fabbisogni.*

*L'istanza per il conferimento della concessione « Tre Fontane » richiesta in contestazione tra la Quarzite di Sanfront e la Maffei S.p.A. è stata istruita senza opposizioni. Nel corso dell'istruttoria sono stati eseguiti gli accertamenti del materiale da parte del Servizio chimico del Ministero dell'industria che ha riconosciuto l'appartenenza alla prima categoria del minerale in questione.*

*Completata regolarmente l'istruttoria, la concessione è stata conferita con decreto distrettuale del 29 marzo 1995.*

*Il conferimento del titolo in questione ha causato una presa di posizione da parte del Comune di Barge, a tutela dei propri interessi, e da parte di tutte le ditte operanti nella zona che si sono tutelate con la richiesta di titoli minerari a proprio nome.*

*I lavori della concessione « Tre Fontane » hanno interessato una porzione di giacimento già compresa nella cava di quarzite della società Quarzite di Sanfront, anch'essa titolare della miniera in questione. La prosecuzione dei lavori di coltivazione è legata comunque alla possibilità di poter disporre di terreni oltre il confine del Comune. La possibilità di eseguire lavori prima del 2001 sembra comunque esclusa, in quanto, deve essere coltivata preliminarmente la quarzite in base a programmi che non ne prevedono l'estrazione prima di tale data.*

*Da quanto sopra appare evidente l'interesse della società Quarzite di Barge a voler ottenere il rilascio del titolo minerario in*

questione anche al fine di tutelare la propria attività estrattiva in regime di cava.

Venendo ora a considerare i quesiti posti nell'interrogazione in esame si comunica quanto segue.

Per quanto attiene l'ampliamento della concessione denominata « Tre Fontane » non risulta che dalla data del suo conferimento la stessa sia stata ampliata.

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno indotto il responsabile del Distretto minerario di Torino a non prendere alcuna decisione in merito alle richieste di concessione, si fa presente che il Distretto competente è dell'avviso che il conferimento del titolo in questione non possa che avvenire in accordo con le autonomie locali e dopo approfonditi ed esaurienti accertamenti delle risorse estrattive dell'area.

Più specificatamente, l'Ufficio è dell'avviso che l'area coperta dal giacimento di quarzite non sia libera da gravami che la rendano conferibile in concessione. Il conferimento del titolo minerario non può che essere conferito in accordo con l'Amministrazione del Comune di Barge, sia in considerazione degli accertati interessi pubblici sulle aree in oggetto, sia per i possibili contenziosi tra amministrazione e imprese richiedenti.

Per quanto attiene ai tempi e alle modalità per l'istruttoria in argomento, l'Ufficio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/94 e successive modifiche ed integrazioni, accerterà in sede di conferenza di servizi, con le modalità e i tempi che verranno concordati in quella sede, la possibilità di conferire titoli minerari in zone limitate o in corrispondenza di aree non coperte da bancate di quarzo.

Inoltre, il Distretto minerario di Torino è dell'avviso che in tale fase sarebbe preferibile effettuare ulteriori accertamenti per definire con sufficiente esattezza la presenza e la cubatura del giacimento di pegmatite sul territorio del Comune di Barge.

In proposito è da considerare che la ditta La Quarzite di Barge, che ha presentato istanza di concessione mineraria, aveva dato notizia di alcuni assaggi effettuati, i risultati dei quali non sembravano decisivi e tali da

giustificare la contemporanea presenza di più attività estrattive.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

BECCHETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a seguito del recepimento della direttiva europea del 1° gennaio 1998, l'Italia deve procedere alla liberalizzazione del sistema di telefonia fissa, oltre che mobile;

il Governo, sempre a partire dal 1° gennaio, deve indurre Telecom a rendere di fatto operativa la separazione della gestione della rete fissa da quella del sistema cosiddetto « dect » (cordless da città);

il mancato rispetto delle sopra citate direttive obbligherà la Commissione europea a negare l'assenso all'accordo fra Telecom Italia, Unisource e At&t, come affermato dallo stesso commissario Karal Van Miert —:

i tempi nei quali intenda varare i regolamenti per concedere le licenze per uso privato, alternativo alla Telecom, delle reti di telecomunicazioni, fino ad oggi utilizzate solamente all'interno delle strutture delle ferrovie dello Stato, dell'Enel della Sman e delle Autostrade;

per quale motivo al cosiddetto « dect » sia stata concessa la licenza senza il rispetto del vincolo, richiesto dalla Commissione europea, di concedere tale « autorizzazione » dopo l'entrata sul mercato di un terzo gestore di telefonia mobile. (4-15199)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che vari importanti provvedimenti sono stati adottati allo scopo di addivenire ad un quadro regolamentare organico ed efficace.

Con decreto ministeriale del 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, sono state disciplinate le procedure per il rilascio delle licenze individuali previste dall'articolo 6 del d.P.R. n. 318 del 1997.

L'adozione di tale provvedimento ha consentito di rilasciare, al 3 agosto 1998, n. 18 licenze (10 in ambito locale e 8 in ambito nazionale) a nuovi fornitori di reti di telecomunicazioni, di servizi di telefonia vocale e di comunicazioni mobili e personali in concorrenza fra loro e con i concessionari preesistenti.

Ai sensi del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 103 (recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi liberalizzati di telecomunicazioni), sinora sono state rilasciate n. 573 autorizzazioni e sono state accettate n. 1900 dichiarazioni.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1998 (G.U. n. 50 del 21 marzo 1998) relativo al nuovo piano di numerazione sono stati liberati numeri sufficienti per le esigenze dei nuovi operatori e dei loro abbonati (mediante l'estensione dell'uso del prefisso anche per le chiamate urbane a partire dal 19 giugno 1998) e per la scelta dell'operatore per le chiamate interurbane ed internazionali (easy access).

È stato adottato nei confronti della soc. Telecom Italia in data 19 dicembre 97 uno specifico provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del d.m. 25 novembre 1997 (procedura licenze) per l'utilizzazione della tecnologia DECT nel caso di applicazioni ad uso pubblico (CTM cordless telephone mobility). Attualmente, in applicazione dell'articolo 5 comma 1 lettera A punto 5 del suddetto decreto ministeriale, si sta procedendo all'esame della relazione presentata dalla società stessa al compimento dei sei mesi prescritti, al fine di stabilire, sentiti gli organismi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, l'opportunità di uno scorporo aziendale alla luce dei risultati conseguiti.

È stata inoltre autorizzata una sperimentazione per l'esercizio del medesimo servizio alla società SPAL, in data 18 febbraio 1998, per l'area di Correggio (R.E.): la società stessa opera attualmente con una autorizzazione provvisoria.

Sono state rilasciate n. 55 autorizzazioni per servizi di rete e di comunicazione via satellite ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55 (attuazione della diret-

tiva 94/46 CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite). Inoltre sono stati adottati n. 174 atti autorizzativi temporanei SNG (satellite new gathering) per la ripresa televisiva di particolari eventi nel territorio italiano.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1998 (G.U. del 14 maggio 1998) è stato disciplinato il finanziamento del servizio universale per assicurare che il nuovo quadro concorrenziale non pregiudichi l'offerta minima di servizi a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.

Il decreto interministeriale 23 aprile 1998 (G.U. del 10 giugno 1998) ha stabilito regole precise per gli accordi e per il contenuto del listino di interconnessione tra reti di telecomunicazioni.

Ai sensi del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali e in applicazione del d.P.C.M. del 7 agosto 1997 (G.U. 11 settembre 1997), con il quale è stato istituito il Comitato dei Ministri previsto dalla succitata normativa, è stata bandita una gara per la selezione dei valutatori della licitazione finalizzata all'espletamento del servizio in tecnica numerica DCS 1800: vincitrice di tale gara è risultata la soc. CREDIOP. Con successivo bando è stata quindi indetta la licitazione per il rilascio della licenza individuale per il suindicato servizio DCS 1800. Con determinazione direttoriale del 16 giugno 1998 della direzione generale concessioni ed autorizzazioni, sulla base della delibera del Comitato dei Ministri del 9 giugno 1998 approvativa della graduatoria presentata dal valutatore, è stata dichiarata aggiudicataria della licitazione la soc. WIND Telecomunicazioni s.p.a. La licenza è stata rilasciata in data 30 giugno 1998.

Sono state in tal modo poste le basi sia per l'ingresso del quarto operatore sia per un equilibrato sviluppo dei servizi mobili di terza generazione, i cosiddetti UMTS (universal mobile telecommunications systems).

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i collaboratori di giustizia durante le trasferte per impegni appunto di giustizia hanno diritto ad un contributo straordinario pari al lire cinquantamila per ogni pasto; per contro, l'operatore di polizia che lo accompagna ha a disposizione, per lo stesso scopo, la somma di lire quarantatremila —:

per quale motivo la dignità dell'operatore di polizia debba in tal modo risultare inferiore a quella di un pentito (che peraltro — ad avviso dell'interrogante — troppe volte davvero pentito non è).

(4-13210)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che ai collaboratori di giustizia in stato di detenzione non spetta alcun contributo straordinario in occasione delle trasferte per motivi di giustizia; mentre al personale di Polizia penitenziaria impiegato in tale servizio, qualora espletato fuori sede, viene corrisposto il trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

recentemente l'Ente poste ha attivato le procedure selettive per le nomine a dirigente;

tali procedure si concretano in un colloquio ed un successivo corso-formazione presso l'Università Bocconi di Milano;

alla selezione vengono ammessi i funzionari segnalati dal direttore di sede dell'Ente;

il contratto dei dirigenti prevede che vengano avviati a selezione, in via prioritaria, i quadri appartenenti alla *ex* carriera direttiva;

il Direttore della sede EPI Emilia-Romagna, in aperta violazione della suddetta norma, ha segnalato funzionari non appartenenti alla carriera direttiva ricoperti attualmente o in passato, cariche di rilievo regionale nei sindacati CISL e SAIL-CONFSAL;

i criteri in base ai quali sono stati individuati i selezionandi appaiono quindi all'interrogante rispondere non già a valutazioni fondate sulla professionalità e sui risultati conseguiti bensì piuttosto a logiche clientelari;

la direttrice della sede Emilia-Romagna sembrerebbe essere venuta meno ai canoni di correttezza e buona fede secondo cui deve svolgersi l'attività dirigenziale —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra;

quali siano i criteri valutativi adottati dal direttore di sede Emilia-Romagna nel segnalare i nominativi in questione;

se non ritenga opportuno, nelle more, che si soprasseda alla selezione dei citati funzionari;

quali ulteriori iniziative intenda promuovere per evitare che il dirigente della sede E.P.I. Emilia-Romagna possa porre in essere nel futuro analoghi comportamenti.  
(4-15220)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione p.t. in ente pubblico economico, avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487), il personale è rimasto alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato (articolo 6, comma 2, del citato decreto legge).*

*Per effetto di tale disposizione, e per la mutata natura giuridica del datore di lavoro, che peraltro ha recentemente assunto la nuova veste di società per azioni, tutti gli*

aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate alla progressione della carriera, sono attualmente regolamentati non più da norme di carattere pubblicistico ma da atti interni, alla stregua di qualunque altra azienda privata, e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, ha precisato la citata società, per la selezione del personale da promuovere all'area quadri è stata usata una procedura atta ad individuare capacità, potenzialità, attitudini e livello culturale del personale interessato all'avanzamento di carriera.

Tale procedura è stata attuata secondo quanto previsto nell'accordo intervenuto tra l'ente Poste Italiane e le organizzazioni sindacali il 23 aprile 1997.

Con tale accordo è stato convenuto di assegnare parte dei posti dell'area quadri di 1° livello disponibili al 1° aprile 1997 ai dipendenti che avevano espletato mansioni superiori per oltre sei mesi su « posto vacante », mentre per la parte residua, il 70 per cento è stato riservato a coloro che avevano espletato per oltre tre mesi funzioni superiori e il 30 per cento, in parti uguali, ai laureati e diplomati che al 15 dicembre 1995 risultavano inquadrati in area quadri di 2° livello, individuati tra il personale più giovane su indicazione dei dirigenti di sede e di filiale.

Definiti i criteri, le operazioni di selezione sono state demandate alla società Hay Management Consultants.

Quanto alle cinque ordinanze dei pretori di Bologna, Parma e Ravenna che hanno intimato di sottoporre i ricorrenti al colloquio conoscitivo disponendo altresì la sospensione della procedura di promozione del personale già ritenuto idoneo, la società, nel precisare di aver proposto ricorso in appello, ha significato che soltanto 87 dei 92 posti messi a concorso per la regione Emilia Romagna sono stati assegnati ai vincitori in quanto due unità hanno rinunciato al posto e tre unità sono state collocate a riposo.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

BOGHETTA e STRAMBI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i lavoratori autoferrotranvieri fino al 31 dicembre 1995 erano iscritti al fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri gestito dall'Inps, e che detto fondo è stato soppresso dal 1° gennaio 1996 ex articolo 1, commi 70 e 71, di cui alla legge n. 549 del 1995;

la soppressione del fondo, ha comportato anche la soppressione dell'articolo 7 della legge n. 889 del 1971 cosicché è venuto meno l'obbligo della contribuzione di previdenza a carico dei datori e dei lavoratori del settore a copertura dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio, durante i quali i dipendenti fruiscono delle indennità economiche previste dalla ex cassa soccorso, abolite a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, ed eguale trattamento riguarda anche le assenze per maternità;

ai lavoratori del settore, nonostante continuino a pagare una contribuzione previdenziale maggiore rispetto agli altri lavoratori pari al 2,329 per cento, per effetto di quanto sopra detto, durante i periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità non viene riconosciuta la copertura previdenziale utile ai fini della pensione di anzianità: l'Inps accredita solamente contributi figurativi con grave lesione dei diritti soggettivi, considerato anche l'elevato grado di usura psicofisica a cui i lavoratori del settore, ed in particolare gli autisti sono quotidianamente sottoposti con ricorsi anche frequenti a periodi di malattia causati da stress o da altre patologie intrinseche della tipologia del lavoro, quali ernie al disco, disfunzioni cardiache eccetera —:

se tale trattamento non sia ritenuto discriminatorio ed in contrasto con l'attuale normativa riferita agli altri lavoratori, e se il Ministro interrogato intenda intervenire anche con decreto d'urgenza al fine di sanare l'attuale situazione a partire dal 1° gennaio 1996, in modo tale da garantire ai lavoratori autoferrotranvieri la

copertura previdenziale utile a tutti gli effetti, anche durante i periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità.

(4-08867)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si fa presente che a seguito della soppressione del Fondo di previdenza per gli autoferrotrantvieri a decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale assicurato è stato iscritto al « Fondo pensioni lavoratori dipendenti ».*

*Pertanto, attualmente, a favore di tali assicurati trovano applicazione le stesse norme vigenti per la generalità degli iscritti al « Fondo pensioni lavoratori dipendenti » in materia di copertura contributiva in forma obbligatoria.*

*Anche la materia della contribuzione figurativa per i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità ed infortunio sul lavoro è stata disciplinata, in materia organica e con carattere di generalità, con il d.lgvo 16.9.1996, n. 564.*

*La maggiore aliquota di finanziamento confermata dal decreto legislativo di soppressione è finalizzata alla copertura dei costi derivanti dalla conservazione dei benefici pensionistici per le anzianità assicurative maturate a tutto il 31.12.1995, benefici che sono più ampi rispetto a quelli riconosciuti agli iscritti al predetto « Fondo pensioni lavoratori dipendenti ».*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BUGLIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e per lo spettacolo. — Per sapere — premezzo che:*

*l'attenzione verso le attività sportive nel nostro paese coinvolge milioni di cittadini e alcune discipline, tra cui il calcio, sono ormai un vero e proprio fenomeno sociale ed economico in grado di determinare interessi diffusi molto importanti anche per l'influenza che i mass media e l'informazione hanno sull'opinione pubblica;*

*il campionato di calcio italiano, in fase di conclusione, ha in calendario per il prossimo 26 aprile 1998, a Torino, l'incontro decisivo per l'esito finale, tra la squadra della Juventus e la squadra dell'Inter;*

*la pressione degli sportivi del Piemonte e delle regioni del nord, ma non solo, per assistere all'evento sportivo sta assumendo caratteri di straordinarietà tali da imporre una riflessione sulla opportunità di soddisfare le richieste anche per evitare problemi di varia natura non esclusi quelli di ordine pubblico: —:*

*se non ritenga opportuno per motivi di ordine pubblico, intervenire perché sia disposta la trasmissione televisiva in diretta, tramite il canale della RAI, dell'evento sportivo per la città di Torino e la sua provincia.* (4-16870)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, si rappresenta che i timori espressi sono stati di fatto superati dagli eventi, in quanto la partita Juventus-Inter si è svolta il 26 aprile scorso senza che siano stati segnalati o si siano verificati problemi di ordine pubblico.*

Il Ministro delegato per lo sport:  
Valter Veltroni.

CARDIELLO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premezzo che:*

*il cittadino Domenico Trozzo, nato a Mendicino (Cosenza) il 1° maggio 1930, in data 12 gennaio 1990 ha presentato domanda di concessione di pensione privilegiata al comando generale della guardia di finanza di Roma;*

*detto comando spedì la richiesta alla legione guardia di finanza di Napoli, per ottemperare a tutte le operazioni di istruttoria;*

*nel mese di novembre 1990 fu chiamato a visita collegiale presso l'ospedale militare di Caserta;*

*la commissione sanitaria, classificò il Trozzo, per le malattie contratte durante i*

quaranta anni di servizio prestati allo Stato, nella categoria settima massima, equivalente al dieci per cento in più sulla pensione percepita annualmente;

in data 21 ottobre 1993 il comando generale della guardia di finanza, comunicò al Trozzo che la pratica relativa al trattamento di quiescenza privilegiato, era stata trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinario di via Lanciani 11, Roma, dove venivano espressi i pareri di merito;

nel periodo compreso tra gli anni 1993 e 1996 non si è avuto alcun riscontro;

nel dicembre 1996 l'ufficio pensioni della legione di Napoli, faceva sapere che in merito alla domanda di pensione privilegiata di Domenico Trozzo era stato emesso decreto n. 1658 e che dal mese di giugno 1996 giaceva presso l'ufficio ragioneria della legione Napoli della guardia di finanza;

nel corso degli anni il Trozzo è stato affetto da una grave forma di neoplasia al rene, per la quale ha subito due interventi chirurgici con conseguente asportazione;

successivamente le condizioni di salute sono progressivamente peggiorate, fino al riscontro di una metastasi al fegato;

le cure richiedono un notevole esborso di danaro al quale Domenico Trozzo non riesce a far fronte —:

quali interventi intendano adottare per accelerare presso gli uffici del ministero del tesoro di Salerno la pratica di liquidazione, tenuto conto della precarietà delle condizioni di salute in cui versa Domenico Trozzo. (4-08037)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attribuzione della pensione privilegiata al Sig. Domenico Trozzo, titolare di pensione (iscriz. n. 11089210).*

*Al riguardo, si fa presente che la Direzione Provinciale del Tesoro di Salerno ha comunicato di aver ricevuto, in data 13 febbraio 1998, il decreto direttoriale*

*n. 118417 del 19 marzo 1997, con il quale veniva concesso al Sig. Trozzo il trattamento pensionistico privilegiato di 7ª categoria. Tale provvedimento è stato applicato sulla rata del mese di maggio 1998, sulla quale l'interessato ha ricevuto l'importo della pensione aggiornato e gli arretrati spettanti fino al 30 aprile 1998.*

Il Sottosegretario di Stato del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:  
Laura Pennacchi.

**CICU e MARRAS.** — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

è all'esame della Camera un disegno di legge di iniziativa governativa di riforma della pubblica amministrazione che, in sintesi, comporta il trasferimento di funzioni dalle amministrazioni centrali a regioni e comuni e la semplificazione delle procedure burocratiche;

la giunta regionale della Sardegna ha predisposto e sottoposto a votazione, con esito positivo, in consiglio regionale (36 voti a favore, 34 contrari), la stipula di una polizza assicurativa a favore del presidente della giunta regionale e degli assessori al fine di coprire i danni economici derivanti da negligenze nell'attività amministrativa esercitata;

l'onere relativo alle polizze da contrarre rientra nelle spese del bilancio regionale e pertanto è a carico della collettività;

la normativa prevede una responsabilità diretta per i pubblici dipendenti per effetto di procedimenti amministrativi non conformi alle norme di legge esistenti in materia;

quanto deliberato dal consiglio regionale nella sostanza sancisce il principio che possano essere determinati errori, omissioni, imputabili a negligenze o incapacità di governo e peggio ancora l'amministratore pubblico può condurre un atteggiamento non garante dei principi di

equità e democrazia in quanto non ne risponde economicamente —:

considerando tale intervento della giunta regionale della Sardegna indicativo di un modo scorretto di gestire la pubblica amministrazione, fornendo alla collettività un messaggio chiaro e inequivocabile di inefficienza e di non equa gestione nell'interesse pubblico prevalente, quali iniziative intenda assumere in merito al provvedimento della giunta regionale sarda sopra indicato, pur nel rispetto delle autonomie regionali. (4-07185)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si evidenzia che la stipula di una polizza assicurativa a favore del Presidente della Giunta regionale e degli assessori per la copertura di eventuali danni economici derivanti da negligenze nell'esercizio dell'attività amministrativa rientra nella tipologia delle attribuzioni amministrative proprie della Giunta regionale.*

*Nel caso in esame l'articolo 52 legge regionale 8 marzo 1997 n. 8, sostituendo l'articolo 2 legge regionale 22 luglio 1993 n. 31, dispone che « l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla copertura assicurativa contro i rischi da infortunio contro i danni recati nei confronti di terzi e dell'erario dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni... ».*

Il Ministro per gli affari regionali: Franco Bassanini

**COPERCINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

in data 25 febbraio 1997 l'interrogante ha presentato un'interrogazione (n. 4-07832), delegata in risposta al ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali, cui non è stata ad oggi data risposta;

tra l'altro nella medesima interrogazione si faceva riferimento a quanto riportato da un assessore di Felino (Pr), che si firmava « per la Giunta comunale », in un documento ufficiale; tale documento precisa che: « la Cgil è associazione sociale dell'Assicurazione Unipol », riferendosi testualmente ed integralmente ad una comunicazione, anch'essa ufficiale, del sindacato Cgil al sindaco del comune parmesense;

in proposito è stato depositato in data 28 dicembre 1995 un esposto ai carabinieri e alla procura della Repubblica di Parma, a firma P. Guidorossi, parrebbe, fino ad oggi, senza esito alcuno o comunicazione di archiviazione —:

in linea del tutto generale, a fugare ogni dubbio di interessi economici incrociati tra giunte di sinistra, partiti politici (compresi i loro uomini d'apparato), organizzazioni sindacali e Unipol assicurazioni, se sia in corso un procedimento penale e se sia stata avviata da parte della procura regionale della Corte dei conti un'azione per responsabilità per danno erariale e quali ne siano gli esiti. (4-16439)

**RISPOSTA.** — *In merito alla vicenda oggetto dell'interrogazione, in data 15.1.1996 la Procura della Repubblica presso il tribunale di Parma ha aperto procedimento penale iscritto al n. 21/96 Mod. 44.*

*All'esito delle indagini il P.M. ha avanzato al Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione del procedimento essendo rimasti ignoti gli autori dell'ipotizzato reato di cui all'articolo 323 c.p., evidenziando che « se appare poter essere stato concesso l'immobile in questione a carattere gratuito alla CGIL onde favorire tale organizzazione senza alcun riscontro per il pubblico interesse, ciò deve essere fatto risalire ai primi anni 80 senza possibilità alcuna di controllo circa l'Amministrazione che ciò concesse in mancanza di atti scritti. Le Amministrazioni che si sono poi succedute non hanno fatto che tollerare tale situazione, peraltro implicitamente ammessa dalla legge né può essere loro attribuita responsabilità dall'aver la CGIL concesso*

*di fatto a titolo gratuito e per un giorno alla settimana dei locali all'UNIPOL e alla CONFEDERAZIONE AGRICOLTORI DI PARMA. Peraltro appena mutata la normativa è stato sottoscritto regolare contratto di affitto con la CGIL che ha poi concesso in comodato gratuito un locale sia alla Unione Agricoltori sia all'Unipol sempre per un giorno la settimana».*

*Il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta, con provvedimento del 27.5.1996 ha disposto l'archiviazione del procedimento.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'alpino Bottero Natale fin dal 1937 ha sempre servito la patria con dedizione e coraggio, ha partecipato al secondo conflitto mondiale su vari fronti e nel 1942 è stato inviato a combattere in Russia con la gloriosa Divisione cuneense. In seguito al lungo periodo trascorso in guerra in condizioni di estremo disagio, il Bottero ha subito il congelamento degli arti inferiori;

con il trascorrere degli anni le conseguenze del congelamento si sono accentuate procurando allo stesso un'infezione che ha costretto i sanitari ad amputargli la gamba sinistra;

in data 4 novembre 1993 il Bottero ha presentato domanda per ottenere la pensione di guerra. A seguito di tale domanda, dopo una visita presso il C.M.O. di Torino, gli è stata assegnata una pensione della seconda categoria;

l'alpino Bottero Natale non ha mai potuto godere i frutti dei suoi diritti poiché è deceduto prima che lo Stato Italiano gli erogasse la pensione dovuta: a tutt'oggi nessuna somma, della pensione di seconda categoria del Bottero, è stata versata —

se non ritenga assurdo che, per vedere riconosciuti i propri diritti pensionistici di guerra, si debbano sistematicamente attendere lunghi anni quando è

ovvio che le persone che ne dovrebbero godere sono ormai tutte molto anziane, sovente in condizioni fisiche precarie, e che i soldi rappresenterebbero, oltre ad un aiuto economico, anche una meritata gratificazione per aver donato gioventù, fatica, paura e sangue ad una patria che, a distanza di tanto tempo, sembra dimenticarsi e beffarsi di loro;

quali specifici e immediati provvedimenti si intendano adottare presso le Sezioni Regionali della Corte dei Conti per porre rimedio ad una consueta prassi burocratica altamente lesiva dei diritti dei cittadini;

se si intende adoperarsi perché venga accertata la causa del ritardo nel riconoscimento, ovvero nella liquidazione della pensione dell'alpino Bottero Natale e perché chi venisse ritenuto responsabile del ritardo sia sanzionato penalmente.

(4-17720)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si premette innanzi tutto che, dal 1° luglio 1980, al Sig. Bottero è stata concessa la pensione di settima categoria, per le seguenti infermità: « esiti di ferita arma da fuoco spalla destra, lieve deficit motorio da lesione parcellare del circonflesso destro, congelamento dei piedi e parziale amputazione dell'alluce e falange ungueale del 2° dito destro » (8° ctg.) ed « artrosi scapolo-omerale destra, discreta demineralizzazione a carico di entrambi i piedi e articolazioni tibio tarsiche » (8° ctg.).*

*Per quanto concerne, invece, il riconoscimento dell'interdipendenza dell'infermità di nuovo riscontro dall'infermità già pensionata, ai sensi dell'articolo 2, lett. M, della legge n. 261 del 1991, nonché eventuale classifica presuntiva dell'infermità di nuovo riscontro, come « amputazione del 3° medio di coscia sinistra protesizzabile, si fa presente che, con elenco n. 73 del 17 giugno 1998, è stato richiesto alla Commissione medica superiore, parere in ordine alla citata interdipendenza».*

*Si soggiunge, infine, che, appena sarà acquisito il verbale sanitario, questa Ammi-*

nistrazione provvederà ad emettere, nel più breve tempo possibile, il relativo provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Laura Pennacchi.

CRUCIANELLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'Ente Poste ha avviato un processo di ristrutturazione che prevede la soppressione della turnazione pomeridiana degli uffici postali dei comuni di Buggiano e di Ponte Buggianese ed il declassamento dell'ufficio postale di Massa e Cozzile, e tutti i comuni suddetti si trovano nel territorio della provincia di Pistoia;

l'ufficio postale di Buggiano serve una utenza di oltre ottomila abitanti, in via di espansione, e serve inoltre una rete di attività produttive artigianali e commerciali la cui utenza, per quanto concerne il comune di Ponte Buggianese insieme a Chiesina Uzzanese, ammonta a undicimila unità;

il declassamento dell'ufficio postale di Massa e Cozzile prevede la conversione dell'orario di lavoro da *full* a *part-time* così svalutando la qualità dei servizi comunali in concomitanza con un ampliamento del tessuto produttivo locale —:

quali iniziative intenda assumere in essere per scongiurare tali processi di ristrutturazione volti a ridimensionare gli uffici pubblici nei comuni minori. (4-16354)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, è competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha

comunicato che non è prevista alcuna riduzione di orario presso le agenzie di Massa e Cozzile e di Borgo e Buggiano.

La soppressione del turno pomeridiano presso l'ufficio di Ponte Buggianese si è invece resa necessaria, ha precisato la società, a causa del modesto volume di traffico svolto dalla predetta agenzia nonché della contemporanea apertura di uno sportello avanzato presso il centro commerciale Ipercoop di Montecatini Terme e dell'esistenza nella zona di altre cinque agenzie postali che operano anche nelle ore pomeridiane.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

DE CESARIS. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con delibera del 19 dicembre 1996, l'Inpdai ha assunto la determinazione di affidare il servizio informatico dell'Ente a società esterna specializzata nel settore, da individuare all'esito di apposita gara europea;

tale servizio è stato finora affidato al Consed, un consorzio con sola attività interna senza fine di lucro, fondato nel 1976, nel quale l'Inpdai detiene una quota di partecipazione superiore al 99 per cento;

nella medesima delibera è stata prevista la proroga del rapporto consortile tra Inpdai e Consed per il tempo necessario all'espletamento della gara e all'affidamento del sistema informativo alla società vincitrice;

risultano attualmente impiegati al Consed 62 dipendenti;

l'attività svolta dal Consed ha consentito in tutti questi anni all'Inpdai il corretto espletamento dei propri compiti istituzionali, nonché ha costituito un supporto indispensabile allo svolgimento delle funzioni quotidiane svolte dal personale dell'Ente;

l'appalto a società esterna della gestione del servizio informativo dell'Ente potrebbe disperdere un importante patrimonio di conoscenze acquisite negli anni e

comportare il rischio di non offrire più lo stesso livello di servizio fornito fino ad oggi —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché siano valutate soluzioni alternative all'espletamento della suddetta gara di appalto con il conseguente affidamento all'esterno del servizio informatico dell'Inpdai;

quali interventi intenda assumere affinché siano fornite adeguate garanzie occupazionali per gli attuali dipendenti del Consed. (4-16733)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica che l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali ha proceduto — verificata l'assenza all'interno della struttura di uffici dotati della competenza necessaria — all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio informativo a società esterna in attuazione di disposizioni normative vincolanti.*

*Per quanto concerne la posizione del personale ex CONSED, è previsto che, nella prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo gestore, mantenga il trattamento economico e normativo in atto al momento del subentro, nonché l'anzianità pregressa e la sede di lavoro in Roma.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

la regione Piemonte ed il ministero del commercio con l'estero hanno siglato il 24 luglio 1997, a Roma, un accordo di programma per la promozione all'estero delle capacità e delle potenzialità dell'industria e del terziario piemontese;

l'accordo è stato raggiunto nell'ambito delle linee programmatiche proposte dal ministero ed accolte dalla regione Piemonte;

l'obiettivo che l'accordo si propone è quello di migliorare e rafforzare il coordinamento fra i diversi enti che si occupano di promozione all'estero, sì da pervenire alla ottimizzazione dell'uso dei fondi disponibili;

beneficiari di tale accordo dovrebbero risultare, in particolare, le piccole e medie imprese industriali ed artigianali;

tale accordo è destinato a funzionare soltanto laddove le nostre rappresentanze all'estero siano effettivamente adeguate alle grandi sfide poste dalla globalizzazione, e dunque soltanto laddove esse siano poste in grado, dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie, di agire correttamente su mercati ove gli organismi di rappresentanza dei paesi stranieri sono particolarmente agguerriti ed attrezzati;

se, sotto il profilo indicato in premessa, le nostre rappresentanze diplomatiche ed i rappresentanti dell'Ice siano, allo stato, adeguatamente attrezzati per intervenire, negli Stati ove operano, in modo consoni agli interessi economici ed imprenditoriali di cui sono portatori e se non si ritenga conseguentemente di rivedere, alla luce delle recenti evoluzioni dei mercati e delle modalità con le quali occorre essere presenti sulle piazze internazionali, i criteri organizzativi delle nostre rappresentanze all'estero, di concerto con il ministero degli affari esteri. (4-13652)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'accordo sottoscritto, in data 24 luglio 1997, dal Ministero del Commercio con l'estero con il Piemonte, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, dall'ICE e dal Ministero degli Affari esteri, si precisa quanto segue.*

*L'accordo in questione rientra in una serie di accordi di programma con dieci Regioni italiane, la cui finalità è quella di dare un quadro istituzionale alla collaborazione tra centro e periferia, nonché di concretizzare interventi di natura promozionale (e non solo), per supportare l'internazionalizzazione delle aziende italiane. Tali*

interventi, programmati insieme, vengono cofinanziati da questo Ministero e dalle Regioni stesse, attuando quindi quel concetto di sinergia tra più soggetti pubblici per razionalizzare le risorse disponibili, oggi sempre meno consistenti.

Successivamente alla firma dell'accordo ed alla individuazione delle azioni comuni, viene stipulata una convenzione operativa tra le varie Regioni e l'Istituto nazionale del commercio estero, per stabilire le modalità degli interventi e la suddivisione dei vari compiti che l'accordo stesso prevede. Nell'attuare tali azioni, l'ICE utilizza le sue strutture nei mercati esteri e le Regioni si servono spesso della collaborazione degli Uffici « in loco » (uffici ICE, Rappresentanze consolari, ecc.).

Gli uffici della rete estera dell'Istituto sono in grado di garantire, secondo l'area geografica e territoriale di appartenenza, piena attuazione ai piani operativi previsti in seno alle singole convenzioni e di assicurare il regolare svolgimento dei programmi, in relazione alle risorse umane e finanziarie.

Per quanto riguarda la competenza del Ministero degli Affari esteri, c'è da precisare che gli accordi di cui trattasi non coinvolgono direttamente la rete delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Peraltro, il predetto Dicastero ha segnalato la carenza di personale, soprattutto della VII qualifica funzionale, addetto alla collaborazione economico-finanziaria.

Per tale problema è attualmente in corso una revisione generale del fabbisogno di personale, settore per settore, che dovrebbe portare, tra l'altro, ad un potenziamento della rete estera. Con la copertura del fabbisogno di organico, sarà in seguito possibile disporre una presenza più diffusa e capillare di assistenti commerciali su tutta la rete.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

DI STASI, ORLANDO e OCCHIONERO.  
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il distretto giudiziario del Molise registra difficoltà operative che, in qualche caso specifico, rischiano di portare ad un vero e proprio blocco dell'attività giudiziaria;

tale situazione è determinata dalle seguenti circostanze concomitanti:

a) la consistenza tabellare dell'organico dei magistrati giudicanti e del personale amministrativo presso i circondari di Campobasso, Larino e Isernia è ferma ad alcuni decenni addietro;

b) nell'esiguo organico in vigore si registrano vuoti persistenti ed estesi che producono intollerabili disservizi e disfunzioni per utenti ed operatori;

c) per i magistrati destinati alle sedi giudiziarie del Molise il ritardo nella presa di servizio risulta lungo e sistematico;

l'arretrato in materia civile e penale è molto consistente e diventerà certamente ingestibile nel breve periodo —

se non ritenga di dover attivare tutti gli strumenti a sua disposizione per:

coprire in tempi brevissimi tutti i posti vacanti nei tre circondari giudiziari del Molise, anche con il ricorso all'anticipato possesso per i magistrati ivi trasferiti;

ampliare adeguatamente l'organico di magistrati e personale amministrativo del distretto giudiziario del Molise, allineandone la consistenza a quella di altre realtà simili;

rivedere l'organico dei singoli circondari, avendo particolare riguardo per la nuova distribuzione della popolazione sul territorio regionale e per le funzioni di riesame che fanno capo al circondario di Campobasso. (4-17219)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta la situazione del personale di magistratura e amministrativo del Distretto della Corte di Appello di Campobasso.

## CIRCONDARIO DI CAMPOBASSO

## CORTE DI APPELLO

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente: presente;

Presidente di sezione: presente;

5 Consiglieri: presenti, uno dei quali in uscita;

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 47 unità:

Dirigente: in uscita;

1 Direttore di cancelleria: presente;

1 Funzionario amm.vo contabile: non presente;

1 Analista di organizzazione: non presente;

1 Funzionario di cancelleria: presente;

4 Collaboratori amm.vi contabili: 3 presenti;

1 Collaboratore statistico: non presente;

4 Collaboratori di cancelleria: presenti;

1 Collaboratore bibliotecario: presente;

1 Analista: presente;

1 Programmatore di sistema: non presente;

3 Ragionieri: non presenti;

3 Assistenti giudiziari: 2 già presenti e uno in entrata;

2 Programmatori: non presenti;

2 Procuratori di organizzazione: non presenti;

2 Consollisti: non presenti;

5 Operatori amministrativi: presenti;

1 Stenodattilografo: presente;

1 Addetto ai P.C.: non presente;

2 Dattilografi: presenti;

1 Capo servizi vigilanza e custodia: non presente;

3 Conducenti di automezzi speciali: presenti;

1 Addetto ai serv. port. e cust.: in entrata;

4 Addetti ai servizi aus/ant.: 3 presenti, 1 in entrata, 2 in uscita (2 vacanze).

Con DD.MM. del 23.04.1997, in attuazione del D.P.C.M. del 31.01.1997 sono stati firmati i decreti ministeriali che hanno rideterminato le dotazioni organiche nei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica del personale amministrativo presso la Corte di Appello di Campobasso è stata così modificata:

Analista di organizzazione: +1 unità (da 0 a 1);

Collaboratore bibliotecario: +1 unità (da 0 a 1);

Analista: +1 unità (da 0 a 1);

Programmatore di sistema: +1 unità (da 0 a 1);

Assistente giudiziario: +1 unità (da 2 a 3);

Programmatore: +2 unità (da 0 a 2);

Procuratore di organizzazione: +2 unità (da 0 a 2);

Consollista: +2 unità (da 0 a 2);

Stenodattilografo: -1 unità (da 2 a 1);

Addetto ai P.C.: +1 unità (da 0 a 1).

## PERSONALE UNEP;

La dotazione organica prevede:

5 Collaboratori UNEP: presenti;

5 Assistenti UNEP: 4 presenti;

7 Operatori UNEP: presenti.

**PROCURA GENERALE;**

*La dotazione organica del personale di magistratura prevede:*

*Procuratore Generale: presente;*

*Avvocato Generale: presente;*

*2 Sostituti Proc. Gen.: presenti.*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede complessivamente 25 unità:*

*Dirigente: non presente;*

*1 Direttore di cancelleria: non presente;*

*1 Funzionario amm.vo contabile: non presente;*

*1 Funzionario di cancelleria: presente;*

*3 Collaboratori amm.vo contabili; 2 presenti;*

*2 Collaboratori di cancelleria : 1 presente ed uno in entrata;*

*3 Ragionieri: non presenti;*

*2 Assistenti giudiziari: presenti;*

*3 Operatori amministrativi: presenti;*

*1 Stenodattilografo: presente;*

*1 Dattilografo: non presente;*

*3 Conducenti di automezzi speciali: 2 presenti;*

*3 Addetti ai serv. aus/ant.: presenti.*

*Con decreto ministeriale del 23.04.1997 la dotazione organica degli stenodattilografi è stata ridotta in ragione di una unità (da 2 a 1).*

**TRIBUNALE**

*La dotazione organica del personale di magistratura prevede:*

*Presidente: presente;*

*Presidente di sezione: presente;*

*5 Giudici: 4 presenti.*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede complessivamente 34 unità:*

*Dirigente: presente;*

*2 Direttori di cancelleria: 1 in entrata;*

*2 Funzionari di cancelleria: presenti;*

*8 Collaboratori di cancelleria: presenti;*

*4 Assistenti giudiziari: 1 già presente e due in entrata;*

*9 Operatori amministrativi: 5 presenti;*

*1 Stenodattilografo: presente;*

*1 Dattilografo: presente;*

*2 Conducenti: presenti;*

*4 Addetto ai servizi aus.: 1 presente ed uno in entrata.*

*Posti pubblicati:*

*Quattro posti di operatore amministrativo con telex del 10.03.1998.*

*Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:*

*Assistente giudiziario: +2 unità (da 1 a 3);*

*Operatore amministrativo: +1 unità (da 6 a 7);*

*Stenodattilografo: -1 unità (da 2 a 1).*

*Con decreto ministeriale del 18.11.1997, in attuazione della legge 276/97 sulle sezioni stralcio, le dotazioni organiche degli assistenti giudiziari e degli operatori amministrativi sono state ulteriormente ampliate rispettivamente di una (da 3 a 4) e due (da 7 a 9) unità.*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE**

*La dotazione organica del personale di magistratura prevede:*

*Procuratore: presente;*

*4 Sostituti: 2 già presenti e due in entrata.*

*Un sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia è applicato in qualità di procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia (dal 15.09.1997 al 15.09.1998).*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede 31 unità:*

*Dirigente: presente;*

*1 Direttore di cancelleria: in uscita;*

*2 Funzionari di cancelleria: presenti;*

*3 Collaboratori di cancelleria: presenti;*

*1 Programmatore di sistema: non presente;*

*4 Assistenti giudiziari: 3 presenti, 2 in entrata, 1 in uscita (nessuna vacanza);*

*2 Programmatori: non presenti;*

*2 Operatori amministrativi: presenti;*

*1 Stenodattilografo: non presente;*

*5 Dattilografi: 3 presenti;*

*5 Conducenti di autom. spec.: presenti;*

*4 Addetti ai serv. aus/ant.: presenti;*

*I due posti di dattilografo sono stati pubblicati (telex del 10.03.1998).*

*Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica è stata così modificata:*

*Programmatore di sistema: +1 unità (da 0 a 1);*

*Programmatore: +2 unità (da 0 a 2);*

*Dattilografo: +1 unità (da 4 a 5).*

#### PRETURA CIRCONDARIALE

*La dotazione organica del personale di magistratura prevede:*

*Consigliere pretore dirigente: presente;*

*3 Pretori: 2 presenti.*

*Il posto vacante di pretore è stato pubblicato con telex del 21.05.1998.*

*Un pretore è applicato in qualità di giudice al Tribunale di Catania (dal 04.05.1998 al 04.11.1998).*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede 30 unità:*

*2 Direttori di cancelleria: 3 presenti, uno dei quali in uscita;*

*3 Funzionari di cancelleria: presenti;*

*7 Collaboratori di cancelleria: presenti;*

*2 Assistenti giudiziari: 1 presente ed uno in entrata;*

*10 Operatori amministrativi: 7 presenti ed uno in entrata;*

*1 Stenodattilografo: non presente;*

*1 Dattilografo: non presente;*

*2 Conducenti aut. spec.: presenti;*

*2 Addetti ai servizi aus/ant.: 3 presenti;*

*\* Una unità in soprannumero.*

*Posti pubblicati:*

*Due posti di operatore amministrativo (con telex del 10.03.1998);*

*Un posto di dattilografo (con telex del 10.03.1998).*

*Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:*

*Assistente giudiziario: +1 unità (da 1 a 2);*

*Operatore amministrativo: +1 unità (da 9 a 10).*

#### PROCURA PRESSO LA PRETURA

*La dotazione organica del personale di magistratura prevede:*

*Procuratore: non presente;*

2 Sostituti: presenti, uno dei quali in uscita.

Il posto vacante di sostituto è stato pubblicato con telex del 21.05.1998.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 25 unità:

- 1 Funzionario di cancelleria: presente;
- 4 Collaboratori di cancelleria: presenti;
- 4 Assistenti giudiziari: presenti;
- 3 Operatori amministrativi: 2 presenti;
- 7 Dattilografi: 6 presenti;
- 3 Conducenti di autom.: presenti;
- 3 Addetti ai serv. aus/ant.: presenti.

I posti vacanti di operatore amministrativo e di dattilografo sono stati pubblicati con telex del 10.03.1998.

Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:

Direttore di cancelleria: -1 unità (da 1 a 0);

Operatore amministrativo: +1 unità (da 2 a 3);

Stenodattilografo: -1 unità (da 1 a 0);

Dattilografo: +1 unità (da 6 a 7).

#### TRIBUNALE PER I MINORENNI

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente: presente;

3 Giudici: 2 presenti.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede:

Direttore di cancelleria: presente;

Funzionario di cancelleria: presente;

Collaboratore di cancelleria: presente;

3 Assistenti giudiziari: presenti, uno dei quali in uscita;

2 Operatori amministrativi: presenti;

1 Dattilografo: presente;

2 Conducenti di autom. spec.: presenti;

1 Addetto ai serv. aus/ant.: presente.

Con decreto ministeriale del 23.04.1997 è stato soppresso il ruolo organico degli stenodattilografi presso questo ufficio.

#### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Procuratore: presente;

1 Sostituto: presente.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 9 unità:

1 Direttore di cancelleria: presente;

1 Funzionario di cancelleria: presente;

1 Collaboratore di cancelleria: presente;

1 Assistente giudiziario: presente;

1 Operatore amministrativo: presente;

2 Dattilografi: presenti;

1 Conducente di autom. spec.: presente;

1 Addetto ai servizi aus/ant.: presente;

Con decreto ministeriale del 23.04.1997 è stato soppresso il ruolo organico degli stenodattilografi presso questo ufficio.

#### TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente: presente;

2 Giudici: presenti.

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede 17 unità:*

- 1 Direttore di cancelleria: presente;*
- 1 Funzionario di cancelleria: presente;*
- 3 Collaboratori di cancelleria: presenti;*
- 2 Assistenti giudiziari: presenti;*
- 4 Operatori amministrativi: presenti;*
- 1 Stenodattilografo: presente;*
- 1 Dattilografo: presente;*
- 2 Conducenti di autom. spec.: presenti;*
- 2 Addetti ai serv. aus/ant.: presenti.*

*Con decreto ministeriale del 23.04.1997 la dotazione organica degli assistenti giudiziari è stata ampliata di una unità (da 1 a 2).*

#### **SEZIONE DISTACCATA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI CAMPOBASSO**

*sede: Boiano*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede:*

- 1 Funzionario di cancelleria: non presente;*
- 1 Collaboratore di cancelleria: presente;*
- 2 Operatori amministrativi: presenti.*

#### **PERSONALE UNEP**

*La dotazione organica prevede:*

- 2 Collaboratori UNEP: presenti;*
- 1 Assistente UNEP: presente;*
- 1 Operatore UNEP: presente.*

#### **GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO**

*La dotazione organica dei giudici di pace prevede 11 unità, i presenti sono 8.*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede 12 unità:*

- 1 Direttore di cancelleria: presente;*
- 1 Funzionario di cancelleria: presente;*
- 1 Collaboratore di cancelleria: in entrata;*
- 3 Assistenti giudiziari: presenti;*
- 2 Operatori amministrativi: presenti;*
- 2 Dattilografi: presenti;*
- 2 Addetti ai serv. aus/ant.: 1 già presente ed uno in entrata.*

#### **CIRCONDARIO DI ISERNIA**

##### **TRIBUNALE**

*La dotazione organica del personale di magistratura prevede:*

- Presidente: presente;*
- 4 Giudici: presenti.*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede 21 unità:*

- 1 Dirigente: presente;*
- 1 Direttore di cancelleria: presente;*
- 1 Funzionario di cancelleria: presente;*
- 5 Collaboratori di cancelleria: presenti;*
- 1 Assistente giudiziario: presente;*
- 5 Operatori amministrativi: 4 presenti;*
- 1 Stenodattilografo: presente;*
- 2 Dattilografi: 1 presente;*
- 2 Conducenti di autom. spec.: 1 presente;*
- 2 Addetti ai serv. aus/ant.: presenti.*

*Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:*

- Stenodattilografo: -1 unità (da 2 a 1);*
- Dattilografo: +1 unità (da 1 a 2).*

Con decreto ministeriale del 18.11.1997, in attuazione della legge 276/97 sulle sezioni stralcio, la dotazione organica degli operatori amministrativi è stata ampliata di una unità (da 4 a 5).

#### PERSONALE UNEP

La dotazione organica prevede:

- 4 Collaboratori UNEP: presenti;
- 4 Assistenti UNEP: presenti;
- 3 Operatori UNEP: presenti.

#### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

- Procuratore: presente;
- 2 Sostituti: presenti.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 14 unità:

- Dirigente: presente;
- 1 Direttore di cancelleria: non presente;
- 1 Funzionario di cancelleria: presente;
- 3 Collaboratori di cancelleria: presenti;
- 2 Assistenti giudiziari: uno presente ed uno in entrata;
- 2 Operatori amministrativi: presenti;
- 1 Dattilografo: non presente;
- 2 Conducenti di autom. spec.: presenti;
- 1 Addetto ai serv. auslant.: presente.

Posti pubblicati:

Un posto di dattilografo con telex del 10.03.1998.

Con decreto ministeriale del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:

Stenodattilografo: -1 unità (da 1 a 0);

Dattilografo: +1 unità (da 0 a 1).

#### PRETURA CIRCONDARIALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

- Consigliere pretore dirigente: non presente;
- 3 Pretori: 2 presenti.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 19 unità:

- 1 Direttore di cancelleria: presente;
- 2 Funzionari di cancelleria: presenti;
- 4 Collaboratori di cancelleria: presenti;
- 1 Assistente giudiziario: presente;
- 6 Operatori amministrativi: presenti;
- 1 Dattilografo: presente;
- 1 Conducente di autom. spec.: presente;
- 3 Addetti ai serv. auslant.: 2 presenti;

Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:

Direttore di cancelleria: 1 unità (da 2 a 1);

Stenodattilografo: -1 unità (da 1 a 0).

#### PROCURA PRESSO LA PRETURA

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

- Procuratore: presente;
- 2 Sostituti: presenti.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 19 unità:

- 1 Direttore di cancelleria: non presente;

1 Funzionario di cancelleria: presente;

2 Collaboratori di cancelleria: presenti;

3 Assistenti giudiziari: 2 presenti;

2 Operatori amministrativi: presenti;

6 Dattilografi: 2 presenti;

2 Conducenti di autom. spec.: presenti;

2 Addetti ai serv. aus/ant: presenti.

Posti pubblicati:

Tre posti di dattilografo (con telex del 10.03.1998).

Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:

Collaboratore di cancelleria: -1 unità (da 3 a 2);

Stenodattilografo: -1 unità (da 1 a 0);

Dattilografo: +1 unità (da 5 a 6).

#### SEZIONE DISTACCATA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ISERNIA

sede: Venafro

La dotazione organica del personale amministrativo prevede:

1 Funzionario di cancelleria: non presente;

2 Collaboratori di cancelleria: presenti;

2 Operatori amministrativi: presenti;

1 Addetto ai servizi aus/ant.: presente.

#### PERSONALE UNEP

La dotazione organica prevede:

2 Collaboratori UNEP: 1 presente;

1 Assistente UNEP: presente;

1 Operatore UNEP: presente.

#### GIUDICE DI PACE DI ISERNIA

La dotazione organica dei giudici di pace prevede 7 unità, i presenti sono quattro.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede:

1 Funzionario di cancelleria: presente;

1 Assistente giudiziario: presente;

2 Operatori amministrativi: presenti;

1 Dattilografo: presente;

2 Addetti ai serv. aus/ant.: presenti.

#### CIRCONDARIO DI LARINO

##### TRIBUNALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente: presente;

4 Giudici: presenti.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 19 unità:

Dirigente: presente;

1 Direttore di cancelleria: presente;

1 Funzionario di cancelleria: presente;

4 Collaboratori di cancelleria: presenti;

2 Assistenti giudiziari: 1 già presente ed uno in entrata;

5 Operatori amministrativi: 3 presenti;

1 Stenodattilografo: non presente;

1 Dattilografo: presente;

1 Conducente di autom. spec.: presente;

2 Addetti ai serv. aus/ant.: presenti.

Con telex del 10.03.1998 sono stati pubblicati due posti di operatore amministrativo.

Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:

Assistente giudiziario: +1 unità (da 1 a 2);

Stenodattilografo: -1 unità (da 2 a 1).

Con decreto ministeriale del 18.11.1997, in attuazione della legge 276/97 sulle sezioni stralcio la dotazione organica degli operatori amministrativi è stata ampliata di una unità.

#### PERSONALE UNEP

4 Collaboratori: 3 presenti;

4 Assistenti: presenti;

3 Operatori: presenti.

#### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Procuratore: presente;

2 Sostituti: presenti.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede 17 unità:

1 Direttore di cancelleria: presente;

1 Funzionario di cancelleria: presente;

2 Collaboratori di cancelleria: presenti;

3 Assistenti giudiziari: 1 già presente ed uno in entrata;

3 Operatori amministrativi: 1 presente;

4 Dattilografi: 2 presenti;

2 Conducenti di autom. spec.: presenti;

1 Addetto ai serv. aus/ant.: in uscita.

Posti pubblicati:

Due posti di operatore amministrativo (con telex del 10.03.1998);

Due posti di dattilografo (con telex del 10.03.1998).

Con DD.MM. del 23.04.1997 la dotazione organica del personale amministrativo è stata così modificata:

Assistente giudiziario: +1 unità (da 2 a 3);

Operatore amministrativo: +1 unità (da 2 a 3);

Stenodattilografo: -1 unità (da 1 a 0);

Dattilografo: +1 unità (da 3 a 4).

#### PRETURA CIRCONDARIALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Consigliere pretore dirigente: in uscita;

2 Pretori: presenti.

È stata concessa, e comunicata con fax del 12.06.1998 una ulteriore proroga del possesso (mesi due) per il Consigliere pretore dirigente in uscita.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede complessivamente 15 unità:

1 Direttore di cancelleria: presente;

3 Funzionari di cancelleria: 1 presente;

3 Collaboratori di cancelleria: presenti;

1 Assistente giudiziario: presente;

4 Operatori amministrativi: presenti;

1 Dattilografo: non presente;

1 Conducente di autom. spec.: in entrata;

1 Addetto ai serv. aus/ant.: presente.

Con P.D.G. del 18.02.1997 le dotazioni organiche dei funzionari di cancelleria e degli operatori amministrativi sono state ampliate di due unità ciascuna e la dotazione dei collaboratori di cancelleria è stata ampliata di una unità.

*Con decreto ministeriale del 23.04.1997 la dotazione organica degli stenodattilografi è stata ridotta di una unità (da 1 a 0).*

#### SEZIONE DISTACCATA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LARINO

*sede: Termoli*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede:*

- 2 Funzionari di cancelleria: 1 presente;*
- 2 Collaboratori di cancelleria: presenti;*
- 4 Operatori amministrativi: 3 presenti;*
- 1 Addetto ai servizi auslant.: presente.*

*Con telex del 10.03.1998 è stato pubblicato il posto vacante di operatore amministrativo.*

#### PERSONALE UNEP

*La dotazione organica prevede:*

- 4 Collaboratori: presenti;*
- 2 Assistenti: presenti;*
- 2 Operatori: presenti.*

#### GIUDICE DI PACE DI LARINO

*La dotazione organica dei giudici di pace prevede 5 unità, i presenti sono 3.*

*La dotazione organica del personale amministrativo prevede:*

- 1 Funzionario di cancelleria: presente;*
- 1 Assistente giudiziario: in uscita;*
- 1 Operatore amministrativo: presente;*
- 1 Dattilografo: non presente;*
- 1 Addetto ai servizi auslant.: presente.*

*Il posto vacante di dattilografo è stato pubblicato con telex del 10.03.1997.*

#### MODALITA' DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI NELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

*In ordine alla copertura dei posti vacanti di dirigente si comunica che per la suddetta qualifica sono in svolgimento due concorsi:*

*a) Concorso pubblico per esami, a 22 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1997.*

*Con P.D.G. dell'1.07.1998 è stata approvata la graduatoria dei 22 candidati vincitori.*

*b) Concorso riservato, a 23 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1997. È in corso la valutazione dei titoli dei 518 candidati ammessi;*

*il posto vacante di analista di organizzazione potrà essere coperto all'esito del relativo concorso pubblico a 28 posti (bandito pubblicato nella G.U. del 20.06.1997). Le prove orali si svolgeranno dal 6 al 21 ottobre;*

*il posto vacante di collaboratore statistico potrà essere coperto all'esito del relativo concorso pubblico a 62 posti (G.U. 24 giugno 1997). Le prove scritte si sono svolte nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1998;*

*i posti vacanti di collaboratore amministrativo-contabile potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico a 56 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1997. Le prove orali si svolgeranno dal 23 settembre al 29 ottobre 1998;*

*in ordine alla copertura dei posti vacanti di ragioniere si comunica che è stato indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - un concorso pubblico unico per il reclutamento di 400 unità (213 riservati al Ministero di Grazia e Giustizia). Le prove preselettive si sono svolte nel periodo 28-31 luglio;*

*la copertura dei posti vacanti di consollista e programmatore potrà avvenire all'esito dei relativi concorsi pubblici a 99 e 243 posti. Le prove scritte si sono svolte nei*

giorni 15 e 16 giugno (consollista) e 18-19 giugno (programmatore);

*i posti vacanti di operatore amministrativo e dattilografo se non saranno coperti a seguito dell'avvenuta pubblicazione, potranno essere coperti all'esito dei concorsi per soli titoli rispettivamente a 954 e 368 posti, riservati a coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso questo Ministero — Amministrazione giudiziaria —, successivamente all'1.01.1991, nella quinta e quarta qualifica funzionale. La relativa procedura sarà completata entro il mese di ottobre.*

*È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei Capi degli Uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 364/1993 convertito in L. 458/1993 e secondo le direttive impartite da questa Direzione Generale con le circolari del 29.09.1993, del 05.10.1993 e del 25.10.1994.*

*I posti vacanti negli altri profili professionali, e quelli che non saranno coperti all'esito delle relative procedure concorsuali potranno essere coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente alle esigenze degli altri uffici giudiziari.*

*In merito agli organici assumono rilievo alcuni recenti interventi legislativi:*

#### a) SEZIONI STRALCIO

*Con decreto ministeriale del 18.11.1997, in attuazione della legge 276/97, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale amministrativo.*

*Nel distretto di Campobasso il suddetto provvedimento ha istituito una sezione stralcio per ogni tribunale. La pianta organica dei giudici aggregati è pari a 3 posti*

*presso il tribunale di Campobasso e due posti presso i tribunali di Isernia e Larino. I ruoli organici del personale amministrativo sono stati ampliati in ragione di +1 assistente giudiziario e +2 operatori amministrativi presso il Tribunale di Campobasso e +1 operatore amministrativo presso i tribunali di Isernia e Larino.*

*A seguito della pubblicazione dei suddetti posti di giudice aggregato ne sono stati coperti uno presso il tribunale di Campobasso ed uno presso il tribunale di Isernia.*

*Con Decreto Ministeriale del 30.07.1998 è stata fissata per l'11.11.1998 l'entrata in funzione delle sezioni stralcio (i giudici aggregati prenderanno possesso tra il 02.11.1998 e il 10.11.1998).*

#### b) TABELLE INFRADISTRETTUALI

*La recente legge 133/1998 ha istituito tabelle infradistrettuali degli uffici requiranti e giudicanti, che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli impedimenti di durata pari o superiore ai sette giorni, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.*

*Competente alla formazione delle suddette tabelle è il CSM che ha provveduto con delibera dell'8.07.1998. Gli uffici del distretto di Campobasso sono stati inclusi nella medesima tabella.*

#### c) GIUDICE UNICO

*In attuazione della legge n. 254 del 16.7.1997 il governo ha deliberato il Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 in materia di giudice unico di primo grado (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998) che prevede, con riferimento al Distretto di Campobasso l'istituzione, a Termoli, di una sezione distaccata del Tribunale di Larino e l'accorpamento delle sezioni di preture di Boiano e Venafro rispettivamente al Tribunale di Campobasso e al Tribunale di Isernia.*

*È in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del predetto Decreto Legislativo, con il quale sarà*

determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello (la proposta ministeriale da sottoporre al parere del CSM sarà pronta in autunno).

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha il compito istituzionale di contribuire a determinare un equilibrato progresso delle condizioni di vita dei lavoratori, sia negli anni di attività sia nel periodo successivo al pensionamento, operando affinché sia ridotta, il più possibile, la disoccupazione;

il ministero del lavoro sta allestendo un sito *Internet* in virtù del quale i cittadini-utenti potranno ricercare le informazioni sulle tematiche del lavoro e della previdenza;

*Internet* è uno strumento che, data la sempre maggiore diffusione della telematica, sta assumendo una notevole rilevanza come mezzo di comunicazione;

l'accesso alle pagine del ministero è aperto a tutti, italiani e stranieri. Chiunque digiti l'indirizzo *http://www.minlavoro.it* può accedere alla pagina principale (denominata *Home Page*), che rappresenta il «biglietto da visita» di ogni sito. Detta pagina mostra a chiunque si colleghi al sito del ministero, una squallida vignetta di Vauro raffigurante un povero intento a cuocersi la cena. Il disegno ben rappresenta la miseria del protagonista: seduto su un vecchio terminale (che evidenzia «l'inutilità» della tecnologia), egli non ha neanche una pentola, per scaldare il suo pasto usa una lattina aperta, il suo aspetto è sudicio, spettinato, con barba incolta e abiti sdruciti;

come sia possibile che un organo ufficiale dello Stato possa presentare la propria attività al mondo intero in questo modo;

se non ritenga doverosa l'eliminazione di una vignetta che contribuisce a diffondere un'immagine penosa della Nazione. (4-15644)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. On.le, inerente alla icona del Ministero del lavoro su *Internet*, si rappresenta che la «vignetta» del disegnatore Vauro Senesi non è più presente sull'homepage del sito del Ministero del Lavoro.

Ad ogni modo si vuole precisare che il messaggio contenuto nel «disegno» in argomento, non intendeva promuovere una «cattiva immagine» per l'Amministrazione del Lavoro. L'intento dell'autore del disegno era esprimere, con stile satirico, propriamente contemporaneo, il messaggio di attesa di chi ha necessità di lavoro e servizi, nei riguardi dell'apertura del sito web del Ministero. Pertanto, essa doveva rappresentare uno stimolo ed un incentivo allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se e quali controlli siano stati disposti, per verificare il rispetto di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, presso la ditta Safta posta in Piacenza;

quali siano stati gli esiti dei controlli eventualmente eseguiti. (4-16337)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto la Direzione Provinciale del lavoro di Piacenza ha riferito che la Ditta SAFTA occupa nelle sede di Piacenza 217 operai, 118 impiegati e 12 dirigenti.

*I contratti di appalto in corso presso la medesima Ditta risultano essere 18 e riguardano lavori di facchinaggio e movimentazione materiali, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di guardiana, portierato e reception, servizio medico-sanitario, gestione mensa.*

*Gli accertamenti effettuati in merito, hanno evidenziato violazioni della normativa vigente in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro relativamente ai 10 lavoratori, dei quali otto occupati presso lo stabilimento SAFTA quali soci lavoratori di una cooperativa e due dipendenti di una società a responsabilità limitata le quali operano all'interno della SAFTA con contratti di appalto.*

*I 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 1, c. 5, della legge n. 1369/60, sono stati considerati dalla Direzione provinciale alle dipendenze della SAFTA medesima.*

*Per le violazioni sopra indicate sono state inviate, a carico dei responsabili, comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica presso la locale Pretura, procedendo, altresì, al recupero di contributi e premi.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

FOTI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*  
— Per sapere — premesso che:

il Ministero del tesoro — comitato di liquidazione delle pensioni di guerra — con determinazione n. 1583651 riconosceva la concessione del trattamento pensionistico alla signora Casella Amelia, nata a Piacenza il 26 giugno 1925 ed ivi residente in via Capra 15/b, vedova di Casella Enrico, deceduto a causa del servizio militare prestato durante la guerra —:

per quali motivi il trattamento pensionistico in questione, riconosciuto a far data dal 9 febbraio 1993, non risulti ancora erogato all'interessata. (4-18242)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la*

*pratica pensionistica relativa alla Sig.ra Amelia Casella, vedova del Sig. Enrico Casella, deceduto durante il servizio militare prestato in guerra.*

*Al riguardo, si fa presente che la Sig.ra Casella è già titolare, con decorrenza dal 9 febbraio 1993, di una pensione provvisoria privilegiata di guerra di reversibilità TAB. N, iscrizione n. 2138972, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.*

*Con riferimento, poi, alla determinazione n. 1583651 del 2 luglio 1997, che attribuisce all'interessata il trattamento privilegiato di guerra di reversibilità TAB. G, si precisa che, con la rata di pensione del mese di agosto u.s., la Sig.ra Amelia Casella ha ricevuto l'importo mensile della pensione aggiornato, nonché gli arretrati dovuti dal 9 febbraio 1993 al 31 luglio 1998.*

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:  
Laura Pennacchi.

GALLETTI — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

i tecnici dei centri di controllo delle emissioni radioelettriche, circa 450 addetti che hanno il delicatissimo compito di sorvegliare le emissioni radiotelevisive, versano in condizioni di lavoro precarie ed in uno stato di disorganizzazione, ciò che non consentono loro di svolgere i compiti istituzionali;

le difficoltà di lavoro sono dovute all'utilizzo di attrezzature scarse ed obsolete, la cui manutenzione è insufficiente, di fronte a tecnologie sempre più moderne, di cui dispongono invece le emittenti da sottoporre ai controlli;

il passaggio di tale personale tecnico dal ministero delle poste e telecomunicazioni a quello della funzione pubblica e gli affari regionali comporterebbe in termini di qualifiche professionali un arretramento di carriera con relativo pregiudizio econo-

mico, elemento ancor più grave se si considera l'importanza delle mansioni che questi tecnici sono chiamati a svolgere;

in alcuni casi questa delicata funzione di controllo è stata interrotta, come ad esempio a Napoli, dove l'ufficio del Ccer è stato chiuso per la presenza di amianto il 24 marzo 1995 ed il personale, trasferito in un ufficio postale vuoto, non può svolgere i suoi compiti;

in generale, questo settore così delicato è abbandonato alla disorganizzazione ed alla discrezionalità, non avendo il ministero ed i suoi organi periferici operato per la formazione del personale addetto alla rilevazione delle violazioni della *par condicio*, ed avendo tralasciato di indicare con chiarezza le procedure da seguire;

nella sede di Bologna, fino al 14 aprile 1995 il personale non aveva ricevuto alcuna disposizione sui controlli da effettuare —:

quante violazioni della *par condicio* siano state segnalate al ministero delle poste e delle telecomunicazioni dai centri di controllo delle emissioni radioelettriche (Ccer);

come intenda operare il Governo per assicurare la piena operatività dei Ccer per l'effettivo controllo secondo la normativa vigente in materia di emissioni radiotelevisive. (4-03141)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che questo Ministero, attraverso gli ispettorati territorialmente competenti, effettua i necessari controlli nei confronti delle emittenti radiotelevisive riferendone poi gli esiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249, che è subentrata nelle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e, quindi, anche nella comminazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223.*

*Nel precisare che il monitoraggio dei programmi radiotelevisivi costituisce soltanto una delle numerose attività cui gli addetti al servizio di controllo delle emis-*

*sioni radioelettriche sono chiamati a far fronte, si fa presente che nel corso del 1997 gli ispettorati territoriali hanno eseguito controlli nei confronti dei seguenti soggetti:*

*223 titolari di emittenti radiotelevisive;*

*400 titolari di ponti radio ad uso privato;*

*26 titolari di collegamenti via cavo;*

*250 radioamatori;*

*250 titolari di stazioni di debole potenza (citizen band);*

*48 titolari di servizi liberalizzati.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**GALLETTI.** — *Ai Ministri delle comunicazioni e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

recentemente l'ente poste ha espletato un concorso nazionale, riservato al personale interno, per la copertura dei posti vacanti di quadro di primo livello;

i parametri secondo i quali è stata effettuata la selezione risultano a tutt'oggi sconosciuti, dal momento che l'ente poste, benché sollecitato in numerose occasioni, non ha ritenuto opportuno esplicitarne il contenuto e gli ambiti valutativi, nonché la loro rilevanza al fine della determinazione dei punteggi, anch'essi mai resi noti;

non risulta all'interrogante che la commissione incaricata delle procedure concorsuali abbia proceduto all'identificazione dei candidati, e pertanto non esiste alcuna certezza sull'identità dei reali partecipanti alla selezione;

nonostante il divieto imposto in sede cautelare dai pretori di Parma, Bologna e Ravenna, i vertici dell'ente hanno promosso illegittimamente i funzionari selezionati, molti dei quali ricoprono importanti cariche sindacali nella Cisl e nella Uil —:

se non ritengano opportuno avviare un'ispezione amministrativa accurata, volta

ad accertare l'effettiva partecipazione dei candidati al concorso e ad individuare i dirigenti responsabili della grave violazione delle regole di correttezza ed imparzialità, contestualmente disponendo, per ripristinare la legalità, la sospensione immediata delle nomine fatte. (4-14402)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione p.t. in ente pubblico economico, avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487), il personale è rimasto alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato (articolo 6, comma 2, del citato decreto legge).*

*Per effetto di tale disposizione, e per la mutata natura giuridica del datore di lavoro, che peraltro ha recentemente assunto la nuova veste di società per azioni, tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate alla progressione della carriera, sono attualmente regolamentati non più da norme di carattere pubblicistico ma da atti interni, alla stregua di qualunque altra azienda privata, e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.*

*Pertanto, ha precisato la citata società, per la selezione del personale da promuovere all'area quadri è stata usata una procedura atta ad individuare capacità, potenzialità, attitudini e livello culturale del personale interessato all'avanzamento di carriera.*

*Tale procedura è stata attuata secondo quanto previsto nell'accordo intervenuto tra l'ente Poste Italiane e le organizzazioni sindacali il 23 aprile 1997.*

*Con tale accordo è stato convenuto di assegnare parte dei posti dell'area quadri di 1° livello disponibili al 1° aprile 1997 ai dipendenti che avevano espletato mansioni superiori per oltre sei mesi su «posto vacante», mentre per la parte residua, il 70 per cento è stato riservato a coloro che avevano espletato per oltre tre mesi funzioni superiori e il 30 per cento, in parti uguali, ai laureati e diplomati che al 15 dicembre 1995 risultavano inquadrati in area quadri di 2° livello, individuati tra il personale più*

*giovane su indicazione dei dirigenti di sede e di filiale.*

*Definiti i criteri, le operazioni di selezione sono state demandate alla società Hay Management Consultants.*

*Quanto alle cinque ordinanze dei pretori di Bologna, Parma e Ravenna che hanno intimato di sottoporre i ricorrenti al colloquio conoscitivo disponendo altresì la sospensione della procedura di promozione del personale già ritenuto idoneo, la società, nel precisare di aver proposto ricorso in appello, ha significato che soltanto 87 dei 92 posti messi a concorso per la regione Emilia Romagna sono stati assegnati ai vincitori in quanto due unità hanno rinunciato al posto e tre unità sono state collocate a riposo.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

GASPERONI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*il comune di Fano (Pesaro) ha perfezionato con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 3.900.000.000, con ammortamento dal 1° gennaio 1998, su cui non è stata a tutt'oggi effettuata alcuna erogazione;*

*successivamente al perfezionamento del mutuo è stata inoltrata, a seguito di alcune alienazioni, una somma di pari importo che si è deciso di destinare al finanziamento delle opere già finalizzate con il mutuo suddetto;*

*è stata richiesta conseguentemente alla Cassa l'estinzione anticipata del mutuo;*

*la Cassa ha chiesto una somma di oltre 1 miliardo quale risarcimento per il perfezionamento di detta operazione in applicazione del decreto ministeriale 7 gennaio 1998;*

*in altre parole la Cassa pretende un ristoro per il lucro cessante pari ad oltre il 25 per cento del capitale «impiegato» ma non erogato;*

gli effetti derivanti dall'applicazione del suddetto decreto ministeriale sono sbalorditivi alla luce anche della vigente normativa per combattere i fenomeni di usura —:

se non si consideri assurdo e oltre ogni limite di buon senso chiedere ad un comune di pagare 1 miliardo solo perché rinuncia all'utilizzo di un mutuo di 3 miliardi e 900 milioni che la Cassa depositi e prestiti si è limitata a rendere disponibili a seguito del perfezionamento del mutuo senza peraltro erogare una sola lira;

se non ritenga indispensabile e urgente intervenire per impedire che possa determinarsi una situazione paradossale quale quella descritta. (4-18310)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'estinzione anticipata di un mutuo che il comune di Fano ha perfezionato con la Cassa Depositi e Prestiti, per la costruzione della strada di collegamento della zona Sud con la zona Nord.*

*Al riguardo, si fa presente che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Comune di Fano, con provvedimento in data 11 giugno 1996, il mutuo di lire 3.900.000.000, il cui ammortamento, su esplicita istanza dell'Ente, è stato differito al 10 gennaio 1998.*

*Va precisato che, dal 12 giugno 1996 al 31 dicembre 1997, prima che il prestito venisse posto in ammortamento, il Comune aveva la possibilità di realizzare l'opera, oppure di rinunciare al mutuo senza dover corrispondere alcun indennizzo.*

*La richiesta di estinzione anticipata è stata presentata in data 17 aprile 1998, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del Tesoro del 7 gennaio 1998, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998 il quale all'articolo 11, comma 1, prevede che la Cassa Depositi e Prestiti possa aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto. L'estinzione deve essere effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue,*

*calcolato utilizzando il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il debito residuo.*

*Il Comune di Fano, per estinguere anticipatamente il mutuo, deve, perciò corrispondere la somma di lire 1.057.894.390, al tasso vigente del 5,50 per cento.*

*Si soggiunge, tuttavia, che il menzionato Comune, qualora non intendesse realizzare più l'opera originaria, potrebbe avvalersi, senza dover corrispondere alcun indennizzo, della possibilità di chiedere la devoluzione del citato mutuo per il finanziamento di altre opere.*

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:  
Laura Pennacchi.

**GIOVANARDI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

*i collaboratori di giustizia durante le trasferte per impegni appunto di giustizia hanno diritto ad un contributo straordinario pari a lire cinquantamila per ogni pasto; per contro l'operatore di polizia che lo accompagna ha a disposizione, per lo stesso scopo, la somma di lire quarantatremila —:*

*per quale motivo la dignità dell'operatore di polizia debba in tal modo risultare inferiore a quella di un pentito.*

(4-15428)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che ai collaboratori di giustizia in stato di detenzione non spetta alcun contributo straordinario in occasione delle trasferte per motivi di giustizia; mentre al personale di Polizia penitenziaria impiegato in tale servizio, qualora espletato fuori sede, viene corrisposto il trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

MARTINAT. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in Valle d'Aosta la lingua francese non è più parlata da nessuno e ciò nonostante, a causa dei contenuti di uno statuto regionale vecchio di mezzo secolo e superato dai mutamenti demografici intervenuti nella Valle d'Aosta, vi è l'obbligo del superamento di un esame di lingua francese per poter svolgere qualunque tipo di lavoro nel settore pubblico;

nella USL della Valle d'Aosta e soprattutto nell'ospedale del capoluogo vi è una fortissima carenza di personale paramedico, dovuta al fatto che negli ultimi seicento candidati all'attività infermieristica la stragrande maggioranza non ha superato il test di lingua francese (manifestamente inutile per il tipo di lavoro specifico);

si parla di contratti di lavoro a tempo determinato (trimestrali) per ovviare al fatto che assunzioni in pianta stabile non sono possibili senza il superamento dell'esame sopra indicato. L'attività precaria va evidentemente a detrimento del servizio al pubblico in quanto la professionalità si crea e consolida solo nell'alveo di un lavoro certo e continuativo;

non è escluso l'innaturale accorpamento di unità operative ospedaliere (relative a branche diverse della medicina) proprio per mettere in comune i pochi infermieri dell'ospedale di Aosta;

non è addirittura esclusa la chiusura di alcune attività operative proprio per la mancanza di personale infermieristico;

se non si giudichi questa paradossale situazione tale da richiedere un intervento che ponga al primo posto le reali necessità dei cittadini, oggi posposte agli assurdi rituali dell'inutile esame di lingua francese, gradito solo ai partiti regionalistici che basano la propria esistenza sulla finzione della sopravvivenza di una specificità linguistica che si vuole alla base dei copiosi trasferimenti di denaro dallo Stato alla Valle d'Aosta;

se non pensi di dover promuovere un'energica azione affinché, in attesa delle necessarie modifiche statutarie che consentano di superare le attuali difficoltà previste a livello di esami, siano giustamente salvaguardati i malati assicurando loro il personale infermieristico necessario.  
(4-07456)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto di autonomia (articolo 38), la normativa di attuazione dello stesso (Titolo II della legge 16 maggio 1978 n. 196) fa obbligo alle amministrazioni dello Stato, per le assegnazioni di posti nei ruoli periferici delle varie carriere che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, di bandire apposito concorso per la copertura di posti in detta Regione con la previsione di una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.*

*Un'eventuale modifica dello Statuto, può essere fatta ricorrendo alla procedura prevista per le modifiche delle leggi costituzionali (articolo 50 dello Statuto).*

Il Ministro per gli affari regionali:  
Franco Bassanini.

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della legge n. 39 del 28 febbraio 1990, meglio nota come « Legge Martelli », evidenzia urgenti e indilazionabili esigenze di reperimento di figure professionali da adibire all'assistenza degli immigrati extracomunitari;

in esecuzione al dispositivo di legge, venne bandito, con decreto ministeriale 2 aprile 1990, un concorso pubblico per l'assunzione di n. 200 assistenti sociali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1990 quarta serie speciale;

le prove d'esame ebbero inizio a novembre del 1994 e si conclusero a dicembre del 1996;

la graduatoria definitiva venne resa pubblica attraverso il decreto ministeriale 19 settembre 1997;

a distanza di oltre quattro mesi, non si sarebbe provveduto alla chiamata di alcuno dei vincitori di concorso inseriti in graduatoria;

il consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, in data 2 ottobre 1997, protocollo N. 01297/97, avrebbe inviato al Ministro interrogato, alla direzione generale e del personale - Divisione IV - concorsi, del medesimo dicastero, una lettera di sollecito per una « rapida definizione delle procedure concorsuali e l'assunzione in servizio dei vincitori »;

pare siano in servizio da tempo ottanta sociologi e venti psicologi, i cui concorsi sarebbero stati banditi contestualmente a quello oggetto della presente interrogazione;

l'anzianità di servizio delle figure professionali già in ruolo potrebbe determinare disagi e danni ai 200 vincitori di concorso in attesa di chiamata;

numerosi, fra i presenti in graduatoria, avrebbero nominato un avvocato di fiducia allo scopo di dirimere, legalmente, la vertenza in atto;

nonostante le ripetute comunicazioni scritte e telefoniche, all'indirizzo del ministero, gli interessati non avrebbero ricevuto informazioni utili, né tantomeno, garanzie di una imminente risoluzione del caso;

voci incontrollate, ma insistenti, attribuirebbero i ritardi per l'immissione in servizio dei 200 vincitori di concorso, alla mancanza di adeguata copertura finanziaria;

esisterebbe il rischio che la suddetta graduatoria, decorsi i due anni dalla pubblicazione, possa essere annullata, vanifi-

cando le speranze occupazionali dei 200 professionisti —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali motivazioni inducano il ministero a ritardare ulteriormente la chiamata in servizio dei vincitori di concorso;

se corrisponda al vero che uno dei motivi attribuibili al ritardo, sia da ascrivere alla mancata copertura finanziaria;

quali provvedimenti intendano adottare affinché i 200 assistenti sociali non si vedano superare nei ruoli, nelle competenze, nella scelta delle sedi di lavoro — per anzianità di servizio — dai sociologi e psicologi, che avrebbero avuto la fortuna di essere immessi in servizio già da tempo, pur avendo svolto contestualmente le prove concorsuali. (4-15530)

*RISPOSTA. — L'articolo 12 della legge n. 39/90 (varata per disciplinare l'immigrazione dei lavoratori extracomunitari), autorizzò l'Amministrazione a bandire un concorso per l'assunzione di 200 assistenti sociali da impiegare presso gli uffici periferici del Ministero. Il concorso fu bandito e pubblicato sulla G.U. del 7 settembre 1990 e pervennero al Ministero 4865 domande.*

*La procedura stabilita nella legge succitata prevedeva che il concorso dovesse essere effettuato per titoli e colloquio. Ciò ha comportato un notevole allungamento, in termini temporali, del lavoro della Commissione che iniziò i lavori nel marzo 1991. La stessa, infatti, dovette procedere, preliminarmente, all'esame di titoli (circa 25.000) sotto il profilo della loro validità, nonché alla valutazione degli stessi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo criteri prefissati. Al termine di questo lavoro di notevole impegno la Commissione ha proceduto all'esame orale di quasi tutti i 4865 candidati, dal momento che la procedura non consentiva alcuna prova selettiva. I lavori si sono conclusi nel dicembre 1996.*

*Nelle more della predisposizione della graduatoria definitiva fu varata la legge finanziaria per il 1997 che stabilì il blocco totale delle assunzioni di personale presso la P.A. Conseguentemente, per tutto il 1997*

*l'Amministrazione non ha potuto procedere all'immissione in servizio dei vincitori del concorso in argomento.*

*La legge finanziaria per il 1998 ha previsto uno sblocco di tali assunzioni; infatti il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.5 u.s. ha deliberato l'assunzione di un primo contingente di 3500 unità.*

*Da notizie assunte presso il Dipartimento della Funzione Pubblica si è avuta conferma che a questo Ministero sono state assegnate n. 435 unità, di cui fanno parte anche gli assistenti sociali. Le assunzioni sono avvenute il 18 agosto u.s.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*l'articolo 12 della legge n. 39 del 28 febbraio 1990, meglio nota come « Legge Martelli », evidenzia urgenti e indilazionabili esigenze di reperimento di figure professionali da adibire all'assistenza degli immigrati extracomunitari;*

*in esecuzione al dispositivo di legge, venne bandito, con decreto ministeriale 2 aprile 1990, un concorso pubblico per l'assunzione di 200 assistenti sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1990 quarta serie speciale;*

*le prove d'esame ebbero inizio a novembre del 1994 e si conclusero a dicembre del 1996;*

*la graduatoria definitiva venne resa pubblica attraverso il decreto ministeriale 19 settembre 1997;*

*a distanza di oltre quattro mesi, non si sarebbe provveduto alla chiamata di alcuno dei vincitori di concorso inseriti in graduatoria;*

*risulta all'interrogante che il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, in data 2 ottobre 1997, protocollo*

*n. 01297/97, avrebbe inviato al Ministro interrogato, alla Direzione generale e del personale-Divisione IV-Concorsi, del medesimo dicastero, una lettera di sollecito per una « rapida definizione delle procedure concorsuali e l'assunzione in servizio dei vincitori »;*

*sarebbero in servizio da tempo ottanta sociologi e venti psicologi, i cui concorsi sarebbero stati banditi contestualmente a quello oggetto della presente interrogazione;*

*l'anzianità di servizio delle figure professionali già in ruolo potrebbe determinare disagi e danni ai 200 vincitori di concorso in attesa di chiamata;*

*esisterebbe il rischio che la suddetta graduatoria, decorsi i due anni dalla pubblicazione, possa essere annullata, vanificando le speranze occupazionali dei 200 professionisti;*

*numerosi, fra i presenti in graduatoria, avrebbero nominato un avvocato di fiducia allo scopo di dirimere, legalmente, la vertenza in atto;*

*nonostante le ripetute comunicazioni scritte e telefoniche, all'indirizzo del ministero, gli interessati non avrebbero ricevuto informazioni utili, né tantomeno garanzie di una imminente risoluzione del caso;*

*voci incontrollate, ma insistenti, attribuirebbero i ritardi per l'ammissione in servizio dei 200 vincitori di concorso, alla mancanza di adeguata copertura finanziaria;*

*in data 5 febbraio 1998, il direttore generale del ministero del lavoro, dottor Paolo Francalancia, inviò una lettera ai vincitori del concorso, nella quale viene imputata alla legge finanziaria 1997, la responsabilità delle mancate assunzioni;*

*nella stessa comunicazione, si fa riferimento all'articolo 39 comma 4 della legge finanziaria 1998, che consentirebbe l'assunzione nella pubblica amministrazione per un contingente massimo di 3.800 unità e si avverte che si era già provveduto*

ad interessare il Ministero della funzione pubblica e per gli affari regionali affinché potesse valutare la possibilità di inserire i 200 vincitori di concorso, oggetto della presente interrogazione, tra questi —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali motivazioni inducano il ministero a ritardare ulteriormente la chiamata in servizio dei vincitori di concorso;

se corrisponda al vero che uno dei motivi attribuibili al ritardo sia da ascrivere alla mancata copertura finanziaria, come del resto si potrebbe evincere anche dalla lettera inviata ai vincitori del concorso in data 5 febbraio 1998, a cura del direttore generale del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

quali provvedimenti intendano adottare affinché i 200 assistenti sociali non si vedano superare nei ruoli, nelle competenze, nella scelta delle sedi di lavoro — per anzianità di servizio — dai sociologi e psicologi, che hanno avuto la fortuna di essere stati immessi in servizio già da tempo, pur avendo svolto contestualmente le prove concorsuali. (4-16310)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 12 della legge n. 39/90 (varata per disciplinare l'immigrazione dei lavoratori extracomunitari), autorizzò l'Amministrazione a bandire un concorso per l'assunzione di 200 assistenti sociali da impiegare presso gli uffici periferici del Ministero. Il concorso fu bandito e pubblicato sulla G.U. del 7 settembre 1990 e pervennero al Ministero 4865 domande.*

*La procedura stabilita nella legge succitata prevedeva che il concorso dovesse essere effettuato per titoli e colloquio. Ciò ha comportato un notevole allungamento, in termini temporali, del lavoro della Commissione che iniziò i lavori nel marzo 1991. La stessa, infatti, dovette procedere, preliminarmente, all'esame di titoli (circa 25.000) sotto il profilo della loro validità, nonché alla valutazione degli stessi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo criteri prefissati. Al termine di questo lavoro di notevole impegno la Commissione ha proceduto all'esame orale di quasi tutti i*

*4865 candidati, dal momento che la procedura non consentiva alcuna prova selettiva. I lavori si sono conclusi nel dicembre 1996.*

*Nelle more della predisposizione della graduatoria definitiva fu varata la legge finanziaria per il 1997 che stabilì il blocco totale delle assunzioni di personale presso la P.A. Conseguentemente, per tutto il 1997 l'Amministrazione non ha potuto procedere all'immissione in servizio dei vincitori del concorso in argomento.*

*La legge finanziaria per il 1998 ha previsto uno sblocco di tali assunzioni; infatti il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.5 u.s. ha deliberato l'assunzione di un primo contingente di 3500 unità.*

*Da notizie assunte presso il Dipartimento della Funzione Pubblica si è avuta conferma che a questo Ministero sono state assegnate n. 435 unità, di cui fanno parte anche gli assistenti sociali. Le assunzioni sono avvenute il 18 agosto u.s.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**MIGLIORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*le competenze per la progettazione e per il collaudo degli impianti elettrici nei cinematografi, e in genere nei locali di pubblico spettacolo, sono chiaramente dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 1994, che, all'articolo 11, menziona all'uopo unicamente ingegneri o architetti;*

*tale normativa appare corroborata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, che, agli articoli 6 e 14, collega la competenza professionale del collaudatore alla competenza professionale del progettista; vieppiù, l'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, elenca specificamente le competenze al riguardo di vari tipi di periti, escludendo de facto che gli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo possano considerarsi semplici installazioni —:*

*se non intenda, tramite specifica circolare riconfermare i suddetti dettami nor-*

mativi, a fronte di eventuali persistenti interpretazioni difformi circa tali competenze da parte delle commissioni prefettizie di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. (4-07127)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto indicata si forniscono i seguenti elementi di informazione.*

*In primo luogo si fa presente che l'articolo 4 del decreto legislativo, 8 gennaio 1998, n. 3 ha innovato profondamente nella disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, in particolare l'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità, di sicurezza e di igiene, ai fini del rilascio da parte delle autorità competenti all'autorizzazione alle aperture di sale cinematografiche e teatrali, è esclusivamente affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza.*

*Le suddette commissioni peraltro, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337/68.*

*In attuazione poi del disposto del 3° comma lett. b) dell'articolo 4 del decreto-legge 98/3 si è predisposto un regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alle aperture di sale cinematografiche, e attualmente sono in corso le procedure per la pubblicazione nella G.U.*

*Con l'entrata in vigore di tale decreto saranno peraltro abrogati i precedenti decreti 8/9/1994 e 13/5/96 che regolavano in precedenza tale materia.*

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*il decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 88, recependo la direttrice CEE 84/253, istituì il Registro dei revisori contabili che poi fu disciplinato con regolamento dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474;*

*la prima pubblicazione dell'elenco dei revisori contabili avvenne il 20 maggio 1995 e tra tali iscritti furono inseriti soggetti privi di titolo professionale così come il regime provvisorio permetteva;*

*successivamente la legge n. 132 del 13 maggio 1997 ha esonerato dall'esame i dottori commercialisti e ragionieri commercialisti iscritti all'albo professionale mentre ha indetto per il 17 novembre 1998, per gli altri soggetti, la prima sessione di esami;*

*il totale fra esonerati ed esaminandi sarebbe secondo il Sole 24 Ore di 61.725 domande;*

*a tutt'oggi il ministero di grazia e giustizia non ha ancora dato disposizioni alle Corti d'appello per la pubblicazione del nuovo elenco dei revisori contabili, né ha fornito indicazioni sulla possibilità di accettare incarichi in collegi sindacali di società da parte di coloro che hanno tutti i requisiti ma che per una mera formalità — la pubblicazione del nuovo elenco in Gazzetta Ufficiale — non sono in grado di adempiere questi incarichi;*

*la suddetta inerzia decisionale comporta gravi problemi di inserimento nell'attività professionale di giovani commercialisti, determinando una palese ingiustizia rispetto a chi esercita, senza titolo professionale, l'attività di revisore contabile —:*

*i motivi per i quali il ministero competente non abbia, incredibilmente, pubblicato ancora il nuovo elenco dei revisori contabili in Gazzetta Ufficiale;*

*quando sia prevista la pubblicazione;*

*se vi siano stati interventi e/o pressioni ufficiali o meno finalizzate ad un rinvio sine die di tale doveroso ed urgente adempimento burocratico. (4-15366)*

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 88/92, attuativo della Direttiva 84/253/CEE, è stato emanato il Regolamento che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili.*

*Detto Regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 6.3.1998, n. 99 e pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 1998 n. 88, prevede l'istituzione di una Commissione centrale che, tra gli altri, ha il compito di valutare tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del citato d.p.r. e quindi, tutte le domande presentate dagli aspiranti revisori contabili ai sensi della legge 13.5.1997, n. 132.*

*Con decreto ministeriale in data 1.7.1998 è stata costituita la suddetta Commissione centrale, che, come già evidenziato, è l'organo competente a disporre l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili.*

*Si segnala altresì che sulla G.U. del 7.8.1998 è stata pubblicata la legge 30.7.1998, n. 266.*

*Detta legge consentirà a tutti coloro che hanno superato l'esame previsto dalla legge 13.5.1997 n. 132 o che sono stati considerati esonerati dalle commissioni esaminatrici, di accettare incarichi nei collegi sindacali di società e enti, anche se non ancora iscritti nel Registro dei revisori contabili.*

*Si rappresenta infine che sulla G.U. dell'11.7.1998 è stata pubblicata la legge 8.7.1998, n. 222 che, apportando modifiche alla legge 132/97, consente a coloro che fanno attualmente parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, di essere nuovamente nominati per un successivo triennio a condizione che abbiano titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame e il rinnovo dei collegi od organi sia effettuato con deliberazioni assunte prima della data fissata per tale esame.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**MIGLIORI.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

alcune diffuse aree dell'Appennino tosco-emiliano sono di fatto escluse dalla possibilità di ricevere adeguatamente i programmi televisivi della Rai;

i cittadini delle zone in questione (Fossato in comune di Cantagallo - Prato,

Torri, Treppio, Acqua e Monachino in Comune di Sambuca Pistoiese - Pistoia) sono costretti a pagare il canone per un servizio non fruibile se non tramite impianti privati ad hoc estremamente costosi;

l'informazione del servizio pubblico televisivo deve essere assicurata anche, in quanto tale, alle aree geograficamente marginali del Paese;

quali iniziative urgenti si intendano assumere perché sia assicurarlo tramite l'installazione di un ripetitore la ricezione dei programmi televisivi Rai nelle suddette zone montane dell'Appennino tosco-emiliano. (4-16974)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che il contratto di servizio stipulato fra la concessionaria RAI ed il Ministero delle comunicazioni prevede, a carico della concessionaria, l'onere di estendere i servizi televisivi ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti.*

*Nei casi di agglomerati urbani in cui, come nella fattispecie indicata dalla S.V. on.le, il numero degli abitanti non raggiunge il limite suddetto e dove la particolare posizione geografica non consente di utilizzare i segnali dei ripetitori circostanti, il problema può essere risolto seguendo lo schema di realizzazione degli impianti « fuori obbligo di convenzione » mediante l'apporto di beni e servizi da parte degli enti locali; la RAI ha riferito che i tecnici della zona alta frequenza per la Toscana sono a disposizione per fornire informazioni e per definire ogni possibile cooperazione al riguardo.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**MOLINARI, PITTELLA e BOCCIA.** — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'interrogato Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che il servizio di sovvenzione dei valori agli uffici postali delle provincie di Potenza e Matera è affidato da anni da

parte delle direzioni provinciali ad un istituto di credito, la Banca del Salento, che fino a pochi giorni fa non aveva alcuna presenza in regione: ha infatti aperto il suo primo sportello a Matera nello scorso mese di aprile 1997; nonostante ciò detto istituto ha gestito le ingenti somme derivanti da questo servizio in situazione di pressoché assoluto monopolio;

se a tale istituto sia consentito, per mero calcolo economico, decidere a suo arbitrio di quali aziende di trasporto valori servirsi e se sia lecito che lo stesso, al solo fine di ricavarne vantaggi economici, possa risolvere unilateralmente un contratto in essere con un'azienda della regione per affidare il servizio ad una azienda di altra regione provocando gravi danni all'economia ed alla occupazione della Basilicata e non avendo alcuna considerazione per la qualità del servizio che l'attuale vettore ha garantito, con ottimo risultato, per quattordici anni;

se sia lecito che un istituto che ha sede e struttura operativa a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, (Supervigile), possa operare, per effettuare operazioni di consegna e di prelievo di valori da uffici postali ubicati in altre regioni, pur non possedendo in dette regioni (Basilicata e Calabria), alcuna autorizzazione ad effettuare operazioni di trasporto valori e, tra l'altro, con non altrettanta affidabilità, viste le numerose rapine subite (quattro negli ultimi mesi);

come sia possibile che il citato istituto di Nocera effettui trasporto di valori con automezzi non blindati, con i gravi rischi a ciò conseguenti per le persone e per i valori, tant'è che la scorsa settimana una normale autovettura Fiat uno con due guardie giurate a bordo è stata rapinata di oltre quattrocento milioni in agro di Casano, provincia di Cosenza;

se risulti che gli organi competenti, questura, prefettura ed ispettorato del lavoro, abbiano verificato se vi sia da parte dell'azienda in questione il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, della corretta retribuzione dello

straordinario, delle misure adottate a tutela e salvaguardia della sicurezza sia degli uomini che del trasporto, considerato che le offerte economiche proposte per lo svolgimento del servizio di trasporto valori appaiono, in considerazione del servizio da svolgere, assolutamente incongruenti rispetto ai costi minimi ed indispensabili necessari nelle ipotesi di corretta applicazione di tutte le norme e le leggi vigenti in materia. (4-10188)

*RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che il movimento dei fondi da e per le agenzie postali risulta affidato, in 46 province, al sistema bancario sulla base di una convenzione unica nazionale stipulata, nel dicembre 1992, dalla ex Amministrazione p.t. mentre nelle restanti province il servizio anzidetto è gestito direttamente dalla società.*

*Per quanto concerne in particolare la filiale di Potenza, la società ha precisato che su un totale di 147 agenzie postali, 125 sono state servite dalla Banca del Salento fino allo scorso mese di maggio, data in cui al predetto istituto bancario è subentrata la Banca Popolare di Milano; il movimento fondi presso le 8 agenzie di Potenza centro è gestito direttamente dalla società così come presso altre 14 agenzie dopo che la Banca Mediterranea ha rinunciato al servizio dal 1° ottobre 1997.*

*Per quanto riguarda, invece, le 48 agenzie della filiale di Matera la società ha precisato che 44 sono servite dalla Banca del Salento e 7 sono in gestione diretta.*

*La scelta di ricorrere ad un istituto di credito per il trasporto dei valori fu motivata dalla esiguità delle scorte armate che gli organi di polizia potevano garantire nelle province di Potenza e Matera. L'ex Amministrazione p.t. ritenne opportuno interpellare alcuni istituti di credito locali al fine di sondare la loro disponibilità ad offrire un servizio alternativo e l'unico che, pur non essendo presente in modo capillare nelle province in parola, si dichiarò disponibile a fornire a proprie spese e rischio l'approvvigionamento dei fondi presso gli uffici p.t.*

fu la Banca del Salento che, dal 16 maggio 1984, assicura tale servizio all'azienda postale.

La predetta banca è responsabile della organizzazione, del trasporto e della sicurezza dei fondi e dei valori e, di conseguenza, anche della scelta dell'istituto di vigilanza o vettore incaricato di effettuare il servizio; la società, quindi, può intervenire nel merito delle scelte operate dalla banca solo se le attività di trasporto valori vengono affidate a società non in regola con le autorizzazioni prefettizie.

La società — nel precisare infine di aver sempre controllato il puntuale rispetto degli accordi intervenuti con le aziende di credito con le quali opera, verificando anche le autorizzazioni prefettizie e di polizia in possesso degli istituti cui viene affidata la vigilanza, la custodia e la scorta dei propri beni — ha informato che, attualmente, la Banca del Salento si avvale dell'istituto di vigilanza « La Ronda » per il servizio di trasporto fondi nella provincia di Potenza, mentre utilizza l'istituto « Metronotte » nella provincia di Matera.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

PAMPO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la stampa quotidiana ha dato risalto alla notizia della denuncia dell'Adusbef nei confronti del Ministro del tesoro accusandolo di pubblicità ingannevole nelle locandine che reclamizzano Btp e Cct;

la suddetta associazione, con una lettera all'ufficio pubblicità dell'autorità *antitrust*, ha sottolineato che il messaggio pubblicitario contiene tre evidenti passaggi che potrebbero indurre in inganno i risparmiatori —:

quale sia la verità sull'argomento e se non ritenga di chiarire l'aspetto denunciato dall'associazione di difesa degli utenti di servizi bancari finanziari ed assicurativi, per assicurare gli italiani, ed in particolare i risparmiatori. (4-09034)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i messaggi promozionali riportati sui quotidiani a favore di Btp e Cct, si fa presente che l'informazione contestata era costituita dall'indicazione del rendimento conseguito nell'asta precedente. Va segnalato, peraltro che l'informazione era corredata dell'avvertenza che si trattava di un elemento puramente indicativo.

Poiché venivano forniti tutti gli elementi conoscitivi certi, di interesse per il sottoscrittore, si è dell'avviso che tale indicazione non costituisse pubblicità ingannevole.

Tuttavia, al fine di fugare ogni possibile dubbio, l'attività promozionale, la quale è curata dalla Banca d'Italia, non conterrà più tale informazione.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale della Sardegna ha approvato il 5 marzo 1996 la legge regionale relativa alle possibilità di classificazione del regime demaniale civico dei terreni soggetti a uso civico a particolari condizioni;

l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che condizione (tra le altre) per richiedere tale classificazione sia che i terreni ad uso civico « abbiano perso irreversibilmente la conformazione fisica o funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi »;

tale dispositivo sembra prevedere la possibilità di classificazione anche di terreni ad uso civico che non abbiano perso la loro destinazione « funzionale » in seguito ad alienazioni illegittime da parte di comuni e successiva diversa destinazione (ad esempio attraverso piani di lottizzazione, anche se inattuati in tutto o in parte);

occorre ricordare, a questo proposito, che i diritti di uso civico sono imprescrit-

tibili e inusucapibili e i relativi terreni sono inalienabili, ai sensi degli articoli 2, 9, 12 del regio decreto 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12;

quindi non può essere disposta con atto amministrativo la sclassificazione dal regime demaniale civico di terreni ad uso civico che non abbiano irreversibilmente e concretamente perso la conformazione fisica di terreni agrari o pascolativi o boschivi, quali sono i terreni lottizzati ma non legittimamente edificati —:

per quale motivo il Governo non abbia esercitato il potere di rinvio di cui all'articolo 33 dello statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) a tutela dei diritti di uso civico, già in parte defraudati da alienazioni illegittime di terreni in regime demaniale civico da parte di diversi comuni. (4-00473)

**RISPOSTA.** — *In relazione a quanto richiesto con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 4 aprile 1996 n. 18 « Integrazioni e modifiche alla legge 14 marzo 1994 n. 12 » che a sua volta reca « Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda ».*

*La legge sopracitata ha previsto la possibilità che fossero oggetto di « sclassificazione » dal regime demaniale civico quei terreni soggetti a uso civico che avessero perso le caratteristiche e la destinazione originaria, alienati dai comuni prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431, senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e non utilizzati in difformità dalla programmazione urbanistica comunale.*

*Il Governo ha ritenuto di consentire l'ulteriore corso della legge in parola in considerazione del fatto che analogo provvedimento legislativo era stato adottato dalla Regione Abruzzo (L. R. 2 marzo 1988, n. 25 come modificata dalla legge 8 settembre 88 n. 77) e, impugnato in via incidentale dinanzi alla Corte Costituzionale, era*

*stato dichiarato legittimo con sentenza del 19 dicembre 1991 n. 511.*

*Peraltro, in merito alla legge della Regione Sardegna sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pareri favorevoli da parte dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.*

Il Ministro per gli affari regionali:  
Franco Bassanini.

**PECORARO SCANIO.** — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

*in numerosi casi risulta altamente possibile che nel corso degli ultimi 30 anni siano avvenuti atti traslativi di proprietà a vario titolo di terreni soggetti a vincoli di uso civico in comuni della Sardegna in palese violazione del procedimento autorizzatorio vincolante di cui agli articoli 12 del regio decreto n. 1766 del 1927 e 15 della legge regionale n. 12 del 1994, in particolare in zone costiere oggetto di pesanti speculazioni edilizie in favore di privati ad opera delle amministrazioni comunali di Muravera (alienazioni di oltre 611 ettari in località Costa Rey-Piscina Rey-Monte Nai alla Compagnia Immobiliare Lidi Sardegna C.I.L.S. in forza della delibera del consiglio comunale n. 19 dell'11 marzo 1965), di Narbolia (località Is Arenas-Paris Pischinappiu, foglio 1, mappale 9, ora in possesso della Is Arenas srl), di Cabras (località Su Bardoni, complesso immobiliare S.O.S.TUR. srl, in forza di delibera del consiglio comunale n. 36 del 3 maggio 1991), di Gonnese (località Plag'e'Mesu) e nella zone boschive del monte Linas (circa 6000 ettari) in comune di Villacidro;*

*molto probabilmente esistono numerosi altri casi di alienazioni/occupazioni illegittime di terreni soggetti ad uso civico in Sardegna: in particolare non risulta alcuna attività di recupero di detti terreni attuata e/o in corso da parte dei comuni,*

obbligo previsto ora anche dall'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 1994;

l'ufficio regionale usi civici dell'assessorato regionale all'agricoltura, dopo decenni di inattività dell'amministrazione regionale in materia, ha più volte richiesto ai singoli comuni (vds. note prot. 9016 del 27 aprile 1995 e prot. 22138 del 6 novembre 1995) notizie ai fini della redazione dell'inventario regionale e circa eventuali azioni di recupero senza alcun esito;

incredibilmente, anziché adoperarsi per il recupero dei terreni soggetti ad uso civico alienati/occupati illegittimamente, sia la giunta regionale (delibera del 3 luglio 1992) sia alcuni consiglieri regionali sia la V Commissione permanente del Consiglio regionale starebbero alacremente operando per la definizione di un testo normativo di generale « sanatoria » di tutte queste fattispecie;

nelle cartografie dei vigenti piani territoriali paesistici, adottati definitivamente con decreti del Presidente della giunta regionale dal n. 266 al n. 279 del 6 agosto 1993, inspiegabilmente non risulterebbero evidenziati i terreni soggetti ad uso civico con la conseguenza di vederli edificabili, a vario titolo, a fini speculativi;

ne discende che anche la redigenda pianificazione urbanistica comunale (P.U.C.) li individua con analoghe classificazioni;

si ricorda e si sottolinea che alienazioni a qualsiasi titolo di terreni ad uso civico senza lo scrupoloso rispetto del procedimento di cui agli articoli 12 del regio decreto n. 1766 del 1927 e 15 della legge regionale n. 12 del 1994 sono assolutamente illegittime ed i relativi atti sono radicalmente nulli (Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 1985, n. 444; App. Roma, 28 aprile 1964, n. 4; Cass. div., G.U., 14 marzo 1959, n. 759; TAR Puglia, 30 dicembre 1986, n. 1259; TAR Lazio, 30 gennaio 1978), mentre i diritti di uso civico ed altri diritti d'uso collettivi, spettanti esclusivamente alle popolazioni locali, sono imprescrittibili ed inusucapibili;

non si comprende come notai ed altri pubblici ufficiali autorizzati possano aver posto in essere atti pubblici relativi alle citate alienazioni illegittime, anche nel corso degli ultimi anni;

le associazioni ecologiste Gruppo d'intervento giuridico ed Amici della terra da diversi anni hanno promosso una ventina di azioni legali davanti alla magistratura, ai ministeri interessati, assessorati regionali ed altre pubbliche amministrazioni competenti in merito alle suddette vicende: è stata inoltre interessata la Procura regionale della Corte dei Conti e sono stati effettuati sette ricorsi al TAR Sardegna e sette ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi ai provvedimenti portanti i Piani territoriali paesistici riguardo alle vicende citate;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari ha aperto specifica inchiesta penale, mentre risultano già sentenze penali di condanna (Pret. Cagliari, Sez. Sinnai, 25 maggio 1995, n. 91 del 1995) e decreti di sequestro (Cass. Pen., Sez. III, 7 aprile 1994) di costruzioni abusive su terreni soggetti ad uso civico;

un provvedimento legislativo di generale « sanatoria » delle citate situazioni comporterebbe, di fatto, la vergognosa legalizzazione di gravi speculazioni edilizie e lo spudorato esproprio dei diritti delle collettività locali: un nuovo « editto delle chiudende » (provvedimenti che nel secolo scorso privatizzarono in maniera pressoché gratuita vasti terreni pubblici in Sardegna) nel quasi completo silenzio generale —

se sia a conoscenza della situazione descritta;

quali provvedimenti ed iniziative intenda prendere nei confronti della regione autonoma sarda ai fini del recupero dei terreni ad uso civico illegittimamente alienati e/o occupati. (4-00594)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che il Consiglio Re-*

gionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 4 aprile 1996 n. 18 « Integrazioni e modifiche alla legge 14 marzo 1994 n. 12 » che a sua volta reca « Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda ».

La legge sopracitata ha previsto la possibilità che fossero oggetto di « sclassificazione » dal regime demaniale civico quei terreni soggetti a uso civico che avessero perso le caratteristiche e la destinazione originaria, alienati dai comuni prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431, senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e non utilizzati in difformità dalla programmazione urbanistica comunale.

Il Governo ha ritenuto di consentire l'ulteriore corso della legge in parola in considerazione del fatto che analogo provvedimento legislativo era stato adottato dalla Regione Abruzzo (L. R. 2 marzo 1988, n. 25 come modificata dalla legge 8 settembre 88 n. 77) e, impugnato in via incidentale dinanzi alla Corte Costituzionale, era stato dichiarato legittimo con sentenza del 19 dicembre 1991 n. 511.

Peraltro, in merito alla legge della Regione Sardegna sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pareri favorevoli da parte dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Ministro per gli affari regionali: Franco Bassanini.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

dopo circa un anno si è conclusa la proficua inchiesta della magistratura che, unitamente ai vertici della prefettura di Napoli, ha portato alla scoperta di una banda di impiegati truffatori che raggiravano gli invalidi manomettendo le pratiche per il riconoscimento degli assegni pensionistici;

in questo lungo periodo non si sarebbe provveduto all'esame delle pratiche giacenti presso l'ufficio invalidi civili della prefettura di Napoli;

nei prossimi mesi l'intero settore passerà sotto le competenze della regione Campania e dell'Inps;

sono decine le segnalazioni pervenute da persone gravemente invalide che chiedono, anche da dieci anni, il giusto riconoscimento della loro condizione;

alcune di queste segnalazioni riguardano sia situazioni di persone ultra ottantenni e con patologie gravi, in attesa di indennità pensionistica e di accompagnamento, sia altre riguardanti mancate integrazioni, nel sistema informatico, delle variazioni di domicilio che hanno comportato il mancato invio delle richieste di autocertificazione;

è ipotizzabile un'ulteriore paralisi dell'ufficio in questione nel momento in cui avverrà il passaggio delle competenze alla regione e all'Inps —:

quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché venga potenziato, con personale e mezzi, l'ufficio invalidi civili della prefettura di Napoli, per garantire un rapido esame delle pratiche giacenti di coloro che da anni aspettano il riconoscimento dei propri diritti. (4-18510)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si fa presente che l'INPS ha comunicato che quanto segnalato dall'On.le interrogante riguarda l'adozione di iniziative che esulano dalla competenza dell'Istituto.

Infatti il decreto legislativo n. 112/98 ha previsto all'articolo 130 il trasferimento all'INPS della funzione della sola erogazione delle pensioni, assegni e indennità già in essere, spettanti agli invalidi civili, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge n. 537/93 che

*rimangono di competenza delle A.S.L. e delle Prefetture e per i trattamenti futuri delle Regioni.*

*L'Istituto provvederà ad erogare i trattamenti in questione a far tempo dal 1° novembre 1998.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**PIVETTI.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in occasione di manifestazioni di gare sportive, il ministero delle finanze autorizza concorsi di notevole interesse popolare e di grande consistenza finanziaria che sono collegati ai risultati delle suddette manifestazione e gare. Fra questi concorsi i più rilevanti sono il totocalcio e il totogol collegati alle partite di calcio;

nelle partite di calcio il rispetto delle regole è accertato da un arbitro tramite l'osservazione diretta degli episodi di gioco che sono unici e irripetibili; di conseguenza sono soggetti ad una valutazione la quale può essere erronea, anche se formulata in buona fede;

considerato che gli arbitri non sono supportati da strumenti di controllo oggettivo finalizzati alla esatta valutazione dei fatti di gioco e che, quindi, il loro giudizio può influenzare o determinare il risultato finale da cui deriva una variazione nella distribuzione dei premi di concorso tra gli scommettitori;

considerato che in occasione dei concorsi promossi dal Ministero delle finanze e collegati alle gare sportive si muovono ingenti risorse finanziarie e che dal mondo dello sport potrebbe venire un contributo alla salvaguardia e al restauro del patrimonio dei beni culturali ed ambientali —:

se ritenga che nell'attuale situazione lo scommettitore sia sufficientemente tutelato e, nel caso si riconosca l'incertezza dell'attuale metodo arbitrale, se non intenda intervenire per promuovere l'ado-

zione di strumenti visivi, come può essere ad esempio la cosiddetta moviola in campo, per la ripetizione immediata delle immagini;

se ritenga utile promuovere interventi che finalizzino al restauro di beni culturali ed ambientali una quota delle risorse che sono raccolte in occasione dei concorsi organizzati dal Ministero delle finanze;

se ritenga utile promuovere un accordo quadro con il mondo delle federazioni e delle società sportive affinché siano coinvolte nella adozione ai fini di restauro di un bene culturale e ambientale individuato di comune accordo, anche per sollecitare la coscienza degli sportivi ad un maggior coinvolgimento nella tutela e salvaguardia del patrimonio nazionale dei beni culturali ed ambientali. (4-16164)

**RISPOSTA.** — *La F.I.G.C., come tutte le altre Federazioni calcistiche mondiali, recepisce le regole del giuoco emanate dall'I.F.A.B., organismo operante in ambito F.I.F.A. Sulla possibilità di impiegare strumenti televisivi e/o tecnologici per ovviare ad errori arbitrali, la F.I.F.A. sta sperimentando diversi interventi (dalla fotocellula ai campi magnetici, dai monitor alle microtelecamere fisse). Peraltro, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha introdotto da alcuni anni lo strumento televisivo come fonte di prova per l'irrogazione di sanzioni a carico di tesserati.*

*Gli organi di Giustizia sportiva, infatti, hanno la facoltà di utilizzare filmati televisivi che offrono piena garanzia tecnica e documentale qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino, quale ammonito o espulso, un soggetto diverso da quello che ha commesso realmente l'infrazione.*

*Tenuto presente che deve ritenersi che gli arbitri agiscono in buona fede, come ammette anche la S.V. On.le, ne deriva che l'eventuale errore arbitrale rientra nel normale andamento di una partita, spesso condizionata da banali quanto determinanti errori involontari dei calciatori, oltre che nell'area generale della scommessa.*

*Circa la tutela dello scommettitore, ai fini del concorso pronostici, la FIGC riba-*

disce che l'unico dato obiettivo è il risultato finale di una partita regolarmente omologata dall'arbitro, come sancito dalle norme tecniche emanate dalla Federcalcio. Infatti, le regole tecniche relative alle discipline sportive rientrano nelle esclusive competenze riconosciute espressamente dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

I proventi dei concorsi pronostici sulle manifestazioni sportive costituiscono la principale, in molti casi pressoché esclusiva, forma di finanziamento dello sport italiano, che non riceve contribuzioni a carico del bilancio dello Stato. Sui proventi di tali concorsi esiste già un prelievo fiscale. Alla luce di tale situazione andrebbe valutata la possibilità di disporre di un ulteriore prelievo a favore dei beni culturali.

Un coinvolgimento delle federazioni e delle società sportive sul tema del restauro dei beni culturali e ambientali può apparire utile dal punto di vista della sensibilizzazione delle coscienze degli sportivi e in tal senso può essere auspicabile un accordo-quadro.

Il Ministro delegato per lo sport:  
Valter Veltroni.

REPETTO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

con lettera del 28 luglio 1997, la società Agip Petroli comunicava alla ditta Fragosi Dino snc la disdetta del contratto di concessione in uso dell'impianto di distribuzione carburante, sito in località San Pietro Vara, comune di Varese Ligure, provincia di La Spezia;

chiusura di detto impianto sarebbe conseguente al potenziamento di un altro sito in La Spezia, viale Italia;

una simile decisione non tiene in alcun conto le esigenze oggettive degli utenti locali. L'impianto di San Pietro Vara, ubicato all'incrocio tra la strada statale 566 La Spezia-San Pietro Vara e la strada statale

523 Sestri Levante-Borgo Val di Taro serve tutti i comuni vicini quali Maissana, Carro, Varese Ligure, rivestendo una grande importanza per la popolazione locale visto che, allo Stato attuale, l'intero territorio è servito soltanto da due distributori;

la chiusura dell'impianto comporterebbe un notevole disagio per la popolazione locale costretta a percorrere diversi chilometri per il rifornimento; inoltre costituirebbe un serio ostacolo allo sviluppo della già debole economia locale;

le conseguenze negative si evidenzerebbero, inoltre, durante il periodo estivo, con l'intensificazione del transito, sia in direzione mare che verso località turistiche del comune di Varese Ligure e del versante emiliano;

i comuni di Varese Ligure, Carro e Maissana, con deliberazione del Consiglio comunale hanno espresso parere contrario alla chiusura di detto impianto inviandone copia per conoscenza all'Agip Petroli e sollecitando le amministrazioni regionali e provinciali in tal senso;

la provincia di La Spezia ha già inviato un appello alla Società affinché riesami la propria decisione —:

quali iniziative intenda promuovere al fine di sollecitare la Società Agip Petroli a rivedere il provvedimento di chiusura l'impianto di San Pietro Vara, a tutela delle esigenze della popolazione locale, in special modo quando trattasi di piccoli comuni che si trovano a dover contrastare le decisioni di un colosso economico come l'Agip Petroli. (4-15040)

RISPOSTA. — Premesso che la recente normativa in materia di distribuzione carburanti si pone come obiettivo la razionalizzazione del comparto distributivo mediante la chiusura dei punti vendita marginali e/o incompatibili con il sito, si fa presente quanto segue.

La concessione relativa all'impianto AGIP PETROLI n. 1292 in Varese Li-

gure (SP), di cui all'interrogazione in oggetto, è scaduta l'8 agosto 1990. Da parte dell'Agip Petroli fu inoltrata, nei tempi previsti, la domanda di rinnovo della concessione, ma la stessa non ebbe riscontro in quanto l'ANAS non espresse parere favorevole.

Inoltre, si precisa che il pretore di Sestri Levante, con ordinanza del 5 luglio 1995, ha intimato il rilascio dell'area su cui insiste l'impianto a seguito del procedimento di sfratto instaurato già nel 1990 dai proprietari del terreno (eredi De Barbieri) nei confronti della Società.

Nel 1993, l'Agip Petroli, vista la situazione insanabile e le scarse vendite dell'impianto, presentò al comune di Varese Ligure istanza di utilizzazione della concessione in oggetto per il potenziamento di un altro punto vendita sito in La Spezia ma il comune non concesse il nulla osta. L'Agip Petroli si rivolse, poi, alla regione la quale, però, non si è ancora pronunciata sulla questione.

Successivamente, in data 28 luglio 1997, la società ha comunicato al gestore signor Dini Fregosi la disdetta del comodato per scadenza contrattuale al 18 giugno 1998.

Si ricorda, infine, che il Piano regionale Liguria dispone che un'area è definita carente di servizio distributivo stradale ove non siano reperibili — entro una percorrenza di 8 Km o di 15 Km dalla zona baricentrica del centro abitato principale del comune — rispettivamente impianti dotati di benzine, miscela e gasolio o impianti dotati di self service a prepagamento per l'erogazione dei suddetti carburanti».

Ai sensi della normativa regionale succitata la chiusura del punto vendita 1292 non dovrebbe, pertanto, comportare carenze del servizio distributivo stradale, in quanto, nella zona interessata sono presenti due punti vendita distanti tra loro meno di 15 Km e, più precisamente, il punto vendita 1316 sito in Varese Ligure ed il punto vendita 1306 sito nel comune di Sesta Godano.

Nel caso in esame, infatti, solo per il comune di Maissana la distanza da percorrere per raggiungere il più vicino punto vendita passerebbe dagli 8 Km attuali a 12

Km; sarebbero comunque rispettate le distanze minime previste.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

RICCI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ente Poste, a seguito dell'incontro effettuato il 25 novembre 1997, ha sospeso la stipula dei nuovi contratti di locazione;

la sospensione della stipula dei contratti, richiesta dalle Organizzazioni sindacali è stata finalizzata alla ipotesi di accordo sui canoni da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione dell'ente, entro i primi giorni del decorso mese di dicembre;

a tutt'oggi non si hanno notizie circa l'avvenuta ratifica dell'ipotesi di accordo;

le Organizzazioni sindacali degli inquilini rivendicano per il patrimonio abitativo dell'ente, l'applicazione della normativa vigente per il comparto dell'Edilizia residenziale pubblica —:

quale iniziativa intenda assumere perché venga sottoposta a ratifica del consiglio amministrativo dell'ente Poste l'ipotesi di accordo relativa ai nuovi contratti di locazione. (4-15416)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 39/82 l'ex Amministrazione p.t. aveva, a suo tempo, definito le modalità di gestione ed i canoni di concessione secondo un apposito regolamento — emanato ed approvato con d.m. del 17 luglio 1984 — il quale disciplinava le procedure di assegnazione, di determinazione dei canoni e di decadenza dalle concessioni, con criteri diversi anche se simili a quelli previsti dalle norme relative all'edilizia residenziale pubblica.

Anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 498/92, si è ritenuto che il patrimonio abitativo delle poste, seppure

assimilabile, non fosse soggetto alla normativa dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto l'articolo 7 della citata legge assoggettava detto patrimonio all'edilizia residenziale pubblica esclusivamente per quanto attiene alle modalità di vendita, mantenendo il disposto dell'articolo 9 della legge n. 39/82 in materia di canoni e di gestione.

Peraltro, tale patrimonio è stato ritenuto assoggettabile a quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 537/93, (pur se riferito espressamente all'edilizia statale), in virtù delle norme transitorie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 71/94, in base al quale hanno continuato ad applicarsi all'ex Ente Poste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione dell'ex Amministrazione p.t., in quanto compatibili col nuovo ordinamento.

Di conseguenza a decorrere dal 1° maggio 1994 il canone è stato applicato in base al valore locativo ai sensi della legge n. 392/78, tenendo conto delle fasce di reddito, fatta eccezione per le categorie di cui al 5° comma del medesimo articolo 9 della legge n. 537/93.

Ciò premesso, si rammenta che la citata legge n. 71/94 (articolo 6) ha trasferito in capo all'ex ente Poste Italiane — oggi Società per azioni — la titolarità dei beni dell'ex Amministrazione p.t., ivi compresi gli alloggi.

Tuttavia, la mutata natura giuridica dell'ex Amministrazione p.t. in Ente Pubblico Economico, ha posto in evidenza l'esigenza di riesaminare i criteri gestionali del patrimonio abitativo in particolare per quanto riguarda la necessità di definire una nuova forma contrattuale, non essendo più possibile il ricorso allo strumento della concessione amministrativa, almeno per gli alloggi la cui assegnazione non era connessa alle attività di servizio svolte, nonché di avviare una gestione del patrimonio improntata a criteri di economicità e di redditività.

Conseguentemente dopo approfondita riflessione, le Poste Italiane hanno ritenuto di dover applicare, alle locazioni di immobili già oggetto di concessioni scadute e non rinnovate, le norme del codice civile e, pertanto, hanno disposto la tempestiva disdetta delle concessioni in scadenza, anche

in considerazione della ipotizzata vendita del patrimonio immobiliare.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

RICCIO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il signor Martone Nicola, nato a Sesto Campano il 2 gennaio 1933, dipendente postale, decedeva in data 28 marzo 1989 per « carcinoma dello stomaco, cachessia, insufficienza cardiocircolatoria »;

il coniuge superstite, Silvestri Maria Elisa, produceva istanza di riconoscimento della malattia per causa di servizio e come contratta in servizio, anche ai fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata in data 8 maggio 1989;

con provvedimento del 26 febbraio 1996, prot. APO/PC/02/NM/70955, il direttore dell'Area personale ed organizzazione delle Poste Italiane determinava il riconoscimento della dipendenza di detta infermità da causa di servizio e la sua ascrivibilità alla Prima categoria, tabella A; allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, specificando che le pratiche relative alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata sarebbero state definite con appositi provvedimenti;

sono inutilmente decorsi due anni;

per quanto tempo ancora dovrà attendere la istante signora Silvestri per il materiale conseguimento dei diritti riconosciuti a lei. (4-15567)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che la Società Poste italiane, interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, ha evidenziato, in via preliminare, che il Consiglio di Stato Commissione speciale Pubblico Impiego — ha chiarito che, dopo l'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987 n. 472, artt. 5-bis e 5-ter, non è più prevista l'acquisizione del parere del C.P.P.O. (Co-

mitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie), nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.

Nel caso, invece, di istanze per la liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo permane l'obbligo di adire il predetto Comitato.

In particolare, per quanto concerne il caso oggetto dell'interrogazione, la citata Società ha fatto presente che:

a) il C.P.P.O. nella seduta del 5 giugno 1997 si è pronunciato negativamente per la concessione dell'equo indennizzo (la relativa determina è stata emessa dall'ex Ente Poste in data 16 gennaio 1998);

b) l'Istituto postelegrafonici, competente in materia, ha già trasmesso al C.P.P.O. la richiesta di parere in ordine alla concessione della pensione privilegiata.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

ANTONIO RIZZO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 fu prevista l'assunzione di duecento assistenti sociali coordinatori in prova VII qualifica funzionale da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze del su citato decreto-legge;

i concorsi furono effettuati per titoli e colloqui;

la graduatoria del concorso indicato è stata approvata con D.D. 19 settembre 1997; pur tuttavia non è stato possibile avviare le procedure dell'assunzione in servizio stante il blocco delle assunzioni fino al 31 dicembre 1997;

la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (finanziaria 1998) ha previsto ora la possibilità di assumere personale nelle amministrazioni statali fissando nell'articolo 39,

comma 4, un contingente massimo di 3.800 unità ed individuando i criteri e le procedure da seguire —:

quali decisioni abbiano già previsto di porre in essere nei riguardi dei 200 vincitori del concorso per assistenti sociali espletato *ille tempore*;

se corrisponda al vero che i vincitori del concorso non saranno tutti assunti;

se tale è la decisione, si invitano a rivederla nell'interesse dei diritti di tali vincitori che attendono da ormai troppi anni di poter essere impiegati. (4-16353)

RISPOSTA. — L'articolo 12 della legge n. 39/90 (varata per disciplinare l'immigrazione dei lavoratori extracomunitari), autorizzò l'Amministrazione a bandire un concorso per l'assunzione di 200 assistenti sociali da impiegare presso gli uffici periferici del Ministero. Il concorso fu bandito e pubblicato sulla G.U. del 7 settembre 1990 e pervennero al Ministero 4865 domande.

La procedura stabilita nella legge succitata prevedeva che il concorso dovesse essere effettuato per titoli e colloquio. Ciò ha comportato un notevole allungamento, in termini temporali, del lavoro della Commissione che iniziò i lavori nel marzo 1991. La stessa, infatti, dovette procedere, preliminarmente, all'esame di titoli (circa 25.000) sotto il profilo della loro validità, nonché alla valutazione degli stessi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo criteri prefissati. Al termine di questo lavoro di notevole impegno la Commissione ha proceduto all'esame orale di quasi tutti i 4865 candidati, dal momento che la procedura non consentiva alcuna prova selettiva. I lavori si sono conclusi nel dicembre 1996.

Nelle more della predisposizione della graduatoria definitiva fu varata la legge finanziaria per il 1997 che stabilì il blocco totale delle assunzioni di personale presso la P.A. Conseguentemente, per tutto il 1997 l'Amministrazione non ha potuto procedere all'immissione in servizio dei vincitori del concorso in argomento.

La legge finanziaria per il 1998 ha previsto uno sblocco di tali assunzioni; infatti

*il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.5 u.s. ha deliberato l'assunzione di un primo contingente di 3500 unità.*

*Da notizie assunte presso il Dipartimento della Funzione Pubblica si è avuta conferma che a questo Ministero sono state assegnate n. 435 unità, di cui fanno parte anche gli assistenti sociali. Le assunzioni sono avvenute il 18 agosto u.s.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**RUGGERI.** — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale del Veneto, con DGR n. 2171 del 19 aprile 1995, ha richiesto al Fondo nazionale per la lotta alla droga un finanziamento, relativamente agli esercizi finanziari 1993-1995, per l'attuazione di dieci corsi di formazione integrata per ciascuno degli esercizi finanziari stessi;

il piano formativo e le corrispondenti schede di domanda erano stati studiati e predisposti dall'ISFOS, Istituto riconosciuto dalla regione del Veneto con DGR n. 3588 del 5 agosto 1996 e che da molti anni e in varie forme opera nel campo delle tossicodipendenze;

tale intervento, che richiede ovviamente tempo, lavoro e disponibilità di personale qualificato, era stato ufficialmente richiesto dalla regione che aveva deciso, correttamente, di affidare ad ISFOS l'esecuzione delle attività formative con la stessa DGR n. 2171 del 19 aprile 1995 —

se corrisponda a verità che l'attuale giunta regionale, di orientamento politico diverso dalla precedente, ha, con delibera n. 4206 del 25 novembre 1997, impegnato il finanziamento concesso per i due esercizi (pari a 342 milioni per esercizio) a favore dell'Asl n. 20 di Verona, che non dispone di una struttura formativa in grado di metterli in opera ed ha revocato la DGR n. 5387 del 26 novembre 1996 con la quale si affidava all'ISFOS l'organizzazione e gestione di cinque corsi di forma-

zione finanziati nel quadro dell'esercizio 1993 del Fondo nazionale. Anche in questo caso « subentra » l'Asl n. 20 di Verona;

se tale modifica di destinazione del finanziamento sia avvenuta senza che la giunta regionale abbia provveduto ad avvertire il ministero competente e, per suo tramite, il Comitato dei ministri che ha approvato il piano degli interventi da attuare sul Fondo nazionale per la lotta alla droga;

se ritenga che l'attuazione di tali provvedimenti potrebbe avere conseguenze gravissime per ISFOS in termini di licenziamento del personale e di chiusura di un'attività che ha consentito l'accumulo di un patrimonio prezioso dal punto di vista scientifico e culturale, costruito nel corso di dieci anni di lavoro sotto la guida di prestigiosi esponenti del mondo accademico e culturale. (4-14255)

**RISPOSTA.** — *La Giunta regionale del Veneto, con propria delibera del 19 aprile 1995, aveva approvato, ai fini della concessione del finanziamento ex art 127 del T.U. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di formazione integrata per un importo complessivo di lire 567 milioni per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995 affidati, per la loro esecuzione, all'ISFOS di Noventa Padovana. I rapporti con l'ISFOS per la gestione del Centro erano stati formalizzati con delle convenzioni che, tra le altre attività, prevedevano espressamente l'affidamento al Centro della programmazione di Corsi e Seminari di formazione ed aggiornamento.*

*Tali rapporti prevedevano un perentorio termine di scadenza il 28 ottobre 1997, come espressamente dichiarato nel decreto della Giunta Regionale del 26 novembre 1996.*

*La scadenza di tali rapporti e, conseguentemente, il venir meno della collaborazione con l'ISFOS, poneva il problema dell'assegnazione dell'incarico di gestione dei corsi attribuiti a detto Ente.*

*Al riguardo, la Regione Veneto ha reputato che un'attività formativa finalizzata all'aziendalizzazione dell'attività socio-sanita-*

ria, alla qualificazione del personale ed al collegamento tra formazione e ricerca scientifica, dovesse riferirsi ad un Ente pienamente inserito nel contesto organizzativo dei Servizi per le tossicodipendenze. Avesse, inoltre, risorse personali e strutturali tali da poter assumere gli aspetti organizzativi e gestionali connessi alla realizzazione dei corsi, nonché avviato una rete di rapporti con Enti istituzionali (Università, Centri di ricerca, Istituti professionali) in grado di fornire gli apporti conoscitivi e professionali per garantire la migliore offerta formativa ai destinatari dei corsi.

La stessa Regione Veneto ha, quindi, ritenuto che l'azienda ASL n. 20 di Verona rispondesse a tali requisiti, per cui ha proposto di affidare a tale azienda l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa, revocando così all'ISFOS di Noventa Padovana il precedente affidamento.

Rendo noto, infine, che la Giunta Regionale del Veneto ha notificato in tempi utili all'Ufficio Tossicodipendenze del Dipartimento da me presieduto, l'avvenuto cambiamento dell'Ente esecutore, motivando, come precedentemente riferito, le valutazioni di tale scelta.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

SAIA. — Al Ministro di grazia e giustizia.  
— Per sapere — premesso che:

con interrogazione presentata nel maggio 1996 era stata evidenziata la difficoltà che avrebbe causato la chiusura di numerosi tribunali cosiddetti « minori »;

nel gennaio 1997 il Ministro Flick rispondeva « ... Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria... »;

la riforma è stata fatta, eppure in questi giorni si torna a parlare di chiusura

di tribunali cosiddetti « minori » tra cui, in Abruzzo, quelli di Vasto e Lanciano (Chieti) e di Sulmona e Avezzano (Aquila);

se ciò fosse vero e se detto piano venisse messo in atto, si infliggerebbe un duro colpo al sistema giudiziario nella regione Abruzzo, in quanto, come è noto, intere vaste aree della suddetta regione si verrebbero a trovare prive di uffici giudiziari. Ciò sarebbe particolarmente dannoso se si tiene conto dell'importante ruolo che i suddetti tribunali svolgono e del fatto che solo in questi tribunali si riesce in qualche modo a rispondere alle esigenze di giustizia civile e penale delle popolazioni di quelle zone, anche perché, se non vi fossero questi tribunali si avrebbe un maggior ingorgo dei tribunali di Chieti, Pescara e L'Aquila, che già oggi non riescono a smaltire in modo tempestivo ed adeguato l'enorme carico di cause che dovrebbero svolgere e portare a sentenza;

L'Abruzzo si trova collocato tra il sud e il nord del Paese, per cui quotidianamente è sottoposto a rischio di invasione da parte della malavita organizzata e delle associazioni mafiose, che già oggi tentano, attraverso l'Abruzzo, di estendere le loro azioni criminose all'Italia centrale e settentrionale. In tale ottica va letta l'importanza dei tribunali di Lanciano e Vasto che devono contrastare l'invasione della malavita organizzata della Puglia e di parte della Campania, e dei tribunali di Sulmona e Avezzano, che debbono svolgere un ruolo di lotta alle infiltrazioni malavitose del provengono, rispettivamente, dalla Campania e dal Lazio, e più in particolare dalle aree metropolitane del napoletano, del casertano e di Roma;

sul piano generale, la riforma del diritto e della giustizia, non può prescindere dalle necessità di potenziare e non di smantellare, le sedi giudiziarie, e, segnatamente, i tribunali cosiddetti « minori » che sono quelli che, forse, con maggiore tempestività ed efficienza adempiono alla loro delicata funzione —

se risponda al vero che sia in atto un piano di ristrutturazione degli uffici giu-

diziari che prevede la soppressione di molti tribunali minori;

se non ritenga necessario, per le motivazioni espresse in premessa, mantenere in vita ed anzi potenziare i tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona in modo da poter meglio combattere la malavita organizzata, da poter rispondere alle esigenze di giustizia dei cittadini e decongestionare i tribunali di Chieti, L'Aquila e Pescara. (4-18547)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che le riportate « voci » su una prossima chiusura dei tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano sono destituite di fondamento.*

*In proposito va innanzitutto rilevato che dovendo l'istituzione o la soppressione di tribunali avvenire con legge, nessun disegno di legge avente ad oggetto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo Ministero.*

*È probabile che alla base delle voci cui allude l'interrogazione sia un'errata interpretazione della legge n. 133/98 in tema di tabelle infradistrettuali, ai cui fini è stato emanato il decreto ministeriale di « accorpamento » sulla base delle individuazioni operate dal CSM. Sul punto va rilevato che l'accorpamento cui allude la citata legge è esclusivamente finalizzato a stabilire quali siano i circondari facenti parte della medesima tabella infradistrettuale, la quale costituisce uno strumento per una migliore funzionalità degli uffici giudiziari in essa compresi e non per ottenere un surruttizio svuotamento di alcuni di essi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**SCALTRITTI.** — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere — premesso che:

il comune di Montefiore dell'Aso ha chiesto, ai sensi ed agli effetti del decreto-legge n. 390 del 1996, un finanziamento alla cassa depositi e prestiti, relativo a maggiori oneri di esproprio;

lo stesso comune ha ricevuto un diniego della cassa depositi e prestiti motivato da una interpretazione restrittiva e del tutto incongrua dell'articolo 2 del citato decreto-legge —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile intervenire presso la cassa depositi e prestiti affinché eroghi il finanziamento ingiustamente negato al comune di Montefiore dell'Aso, applicando in modo equilibrato e non capzioso l'articolo 2 del citato decreto-legge. (4-05890)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la concessione di un finanziamento al Comune di Montefiore dell'Aso da parte della Cassa Depositi e Prestiti.*

*Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del Decreto legislativo del 15 settembre 1997, n. 342, è stata accolta l'istanza del citato Comune diretta ad ottenere il mutuo per il finanziamento di maggiori oneri di esproprio.*

*In data 3 dicembre 1997, infatti, è stato fornito l'affidamento di massima alla concessione del prestito per complessive lire 35.164.500 (di cui lire 21.098.700 a carico dello Stato).*

*Si soggiunge che la formale concessione del mutuo è subordinata alla trasmissione della documentazione richiesta al Comune di Montefiore dell'Aso.*

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:  
Laura Pennacchi.

**SCOZZARI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili ed in particolare le procedure per la formazione del registro dei revisori, indica, all'articolo 6, le caratteristiche occorrenti per essere esonerati dall'esame necessario all'iscrizione;

tra le varie categorie esenti dall'obbligo di sottoporsi all'esame vi sono tutti

coloro che erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;

la procedura per ottenere l'esonero e di conseguenza l'automatica iscrizione consiste nella presentazione di un'apposita domanda e della relativa documentazione alla commissione esaminatrice istituita dalla legge in ciascuna sede di corte di appello; successivamente l'elenco degli esonerati viene trasmesso al ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione;

in base al meccanismo predisposto dalla citata legge n. 132 gli elenchi degli esonerati sono in possesso del ministero quantomeno dal novembre 1997, e tuttavia sino ad oggi non sono stati pubblicati;

la mancata pubblicazione di fatto impedisce ad un gran numero di giovani professionisti la pienezza delle proprie funzioni, in quanto ad essi è impedita la possibilità di svolgere una parte importante del proprio lavoro e cioè il sindaco nelle società di capitali o il revisore negli enti locali; con un'evidente ed ingiustificata perdita di occasioni lavorative —:

per quali motivi non siano stati pubblicati sino ad oggi gli elenchi di tutti coloro che in base alla legge n. 132 sono automaticamente iscritti nel registro dei revisori contabili;

se non intenda provvedere con sollecitudine alla pubblicazione di detti elenchi, in considerazione del fatto che si tratta di un provvedimento dovuto ed atteso da decine di migliaia di giovani professionisti. (4-15692)

**RISPOSTA.** — *Ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 88/92, attuativo della Direttiva 84/253/CEE, è stato emanato il Regolamento che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili.*

*Detto Regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 6.3.1998, n. 99 e pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 1998 n. 88, prevede l'istituzione di una Commissione centrale che, tra gli altri,*

*ha il compito di valutare tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del citato d.p.r. e quindi, tutte le domande presentate dagli aspiranti revisori contabili ai sensi della legge 13.5.1997, n. 132.*

*Con decreto ministeriale in data 1.7.1998 è stata costituita la suddetta Commissione centrale, che, come già evidenziato, è l'organo competente a disporre l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili.*

*Si segnala altresì che sulla G.U. del 7.8.1998 è stata pubblicata la legge 30.7.1998, n. 266.*

*Detta legge consentirà a tutti coloro che hanno superato l'esame previsto dalla legge 13.5.1997 n. 132 o che sono stati considerati esonerati dalle commissioni esaminatrici, di accettare incarichi nei collegi sindacali di società e enti, anche se non ancora iscritti nel Registro dei revisori contabili.*

*Si rappresenta infine che sulla G.U. dell'11.7.1998 è stata pubblicata la legge 8.7.1998, n. 222 che, apportando modifiche alla legge 132/97, consente a coloro che fanno attualmente parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, di essere nuovamente nominati per un successivo triennio a condizione che abbiano titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame e il rinnovo dei collegi od organi sia effettuato con deliberazioni assunte prima della data fissata per tale esame.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**SETTIMI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*all'inizio del 1997 era stata preannunciata da parte della Telecom la riorganizzazione della rete dei distretti telefonici nell'area dei castelli romani;*

*attualmente per telefonare da un comune all'altro, anche nel caso in cui i due centri distino poche centinaia di metri, si paga una tariffa interurbana, detta «settoriale»;*

l'area dei castelli romani è profondamente integrata con la città di Roma ed anche in questo caso sono applicate tariffe interurbane;

quanto detto va a detrimento dei contatti telefonici e penalizza le aziende, specie sotto il profilo dell'utilizzazione delle nuove tecnologie, quali le linee Isdn —

a quale punto si trovi la riorganizzazione;

quali iniziative intenda adottare per favorire l'unificazione dei distretti e, quindi, l'applicazione di una tariffa urbana a tutto il comprensorio dei castelli romani e della zona litoranea. (4-11708)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che con la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, in particolare la cosiddetta « telefonia fissa », si è dato corso alle iniziative necessarie pur di favorire al massimo l'ingresso sul mercato dei nuovi operatori del settore.*

*Fra queste anche quella di realizzare una suddivisione del territorio in aree sufficientemente ampie, sia per una migliore gestione degli archi di numerazione sia per favorire la concorrenza e, quindi, conseguire sensibili riduzioni dei costi per l'utenza.*

*La « commissione per la normativa sulla numerazione delle telecomunicazioni » che ha esaminato questa problematica è pervenuta alla conclusione di giungere al più presto ad una suddivisione del territorio in numero di aree locali al massimo vicino alla consistenza degli attuali distretti.*

*È stato, peraltro, ritenuto opportuno conseguire tale obiettivo attraverso due fasi: la prima introdotta con decreto ministeriale 25 novembre 1997, nella quale i settori sono accorpatisi in modo da ridurre la loro consistenza a circa la metà, la seconda fase, definitiva (ulteriore riduzione del numero delle aree locali) la cui realizzazione è stata rinviata alle decisioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

*Si precisa, inoltre, che le disomogeneità riscontrate in taluni distretti e che interessano una parte dell'utenza, saranno superate con l'introduzione della cosiddetta « ta-*

*riffa di prossimità » allo studio presso i competenti uffici di questo Ministero.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**SINISCALCHI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione nazionale autori cinematografici ha espresso nei giorni scorsi, con un comunicato ufficiale, forti preoccupazioni e perplessità nei confronti dei commenti entusiastici, riportati da alcuni giornali, provenienti da alcuni autorevoli esponenti dell'imprenditoria e dell'industria in relazione alla proposta di privatizzazione degli studi di Cinecittà;

dette perplessità si giustificano in ragione dell'assoluta assenza, nei contenuti del dibattito, di considerazioni relative all'aspetto culturale legato alle partecipazioni pubbliche nel settore cinema;

una politica di privatizzazione avulsa dalle problematiche di tipo socio-culturale del settore cinematografico può, a parere dell'interrogante, determinare una pesante penalizzazione per gli obiettivi che il cinema italiano ha il dovere di perseguire per la sua storia e la sua tradizione;

è da tempo in cantiere l'ambizioso progetto di costruire un centro nazionale per la cinematografia, quale indispensabile strumento per dotare il nuovo assetto strutturale del cinema italiano di un moderno ed efficiente strumento di perfezionamento —

se non ritenga opportuno fissare chiari e precisi obiettivi che una eventuale privatizzazione degli studi cinematografici di Cinecittà dovrà necessariamente raggiungere sulla strada del rilancio delle risorse del cinema italiano;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di permettere una più sollecita realizzazione del centro nazionale per la cinematografia. (4-11971)

RISPOSTA. — Si premette che il Ministero competente per il « gruppo cinematografico » già denominato Ente cinema S.p.a. ed ora « Cinecittà Holding S.p.A. », è il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne è titolare delle azioni. Al Ministro delegato per lo spettacolo sono invece riservate funzioni di indirizzo culturale.

Ciò premesso, si informa che il 30 giugno u.s. si è chiusa l'operazione di aumento del capitale sociale di Cinecittà Servizi S.p.A. che ha rappresentato una tappa nella realizzazione del Piano di ristrutturazione e sviluppo di Cinecittà Holding S.p.A., approvato dal Ministero del tesoro, azionista unico della Holding stessa.

Detto piano prevedeva un riordino del Gruppo cinematografico pubblico tale da poter consentire, senza il concorso di denaro pubblico, un rilancio dello stabilimento di Cinecittà S.p.A. ed uno sfruttamento dell'area attraverso la realizzazione di un complesso multiplex. Per entrambi i progetti, era previsto che essi dovessero essere realizzati con il concorso di partner privati in modo da poter reperire le risorse necessarie per realizzare sia il progetto di rilancio di Cinecittà S.p.A., al fine di offrire al cinema servizi sempre migliori, sia il complesso multiplex con 21 schermi, al fine di dare vita ad una iniziativa con rilevanti aspetti positivi sia economici che sociali.

Per dare attuazione al Piano di ristrutturazione e sviluppo si è quindi costituita il 19 maggio 1997 Cinecittà servizi S.p.A. con un capitale sociale di 200 milioni; successivamente nell'assemblea di Cinecittà servizi S.p.A. del 29 luglio 1997 è stata assunta la delibera che ha portato il capitale sociale della società a 50 miliardi; da sottoscrivere entro il 30 giugno 1998; questa decisione è conseguenza di una delibera del consiglio di amministrazione di Cinecittà Holding S.p.A. (già Ente cinema), la quale, riservandosi la quota del 40 per cento, ha ritenuto necessario dotare la società di un capitale sociale più cospicuo e delle risorse necessarie per gli investimenti.

Il 30 giugno u.s. si è completata l'operazione con la sottoscrizione dell'intero capitale sociale di Cinecittà servizi S.p.A.

Con il definitivo assetto societario, si potrà rilanciare Cinecittà servizi che dovrà promuovere il marchio di Cinecittà S.p.A. in tutto il mondo sia per le attività di produzione cinematografica, sia per tutti i servizi (tecnologie digitali, effetti speciali, telecinema) che a detta attività possono essere collegate.

Per quanto concerne invece il più generale progetto di rilancio del cinema italiano, si fa presente che in attuazione dell'articolo 11 comma 1 lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stati adottati i decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 per la trasformazione del Centro sperimentale di Cinematografia in fondazione « Scuola nazionale di cinema » e 29 gennaio 1998 n. 19 che ha trasformato l'Ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura La biennale di Venezia » e che, sempre in attuazione della legge delega sopracitata, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi n. 426/97, n. 3198, n. 19198, n. 20198 e n. 134198 » che prevede, tra l'altro, numerose innovazioni del settore cinematografico.

Tale provvedimento è attualmente in corso di esame da parte della competente Commissione parlamentare.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

STEFANI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a più riprese, ha intrattenuto rapporti epistolari con la direzione generale della Telecom Italia Spa al fine di definire una procedura standard da applicare ai reclami per traffico telefonico non riconosciuto dagli utenti;

dallo scambio di lettere sembrerebbe evidente da parte della Telecom una certa riluttanza a fornire qualsivoglia dato utile

a comprendere perché numerosi utenti lamentano una maggiorazione del numero di scatti, concretizzati in salatissime fatture, sproporzionate rispetto alla media;

dalle indicazioni del ministero si denota un invito alla Telecom ad accettare e discutere i ricorsi degli utenti, nel caso di aumento di scatti non riconosciuto;

la prassi della Telecom, purtroppo, sembra però essersi consolidata in atteggiamenti di superficialità, tanto che i ricorsi continuano a non essere accettati, vengono proposte rateizzazioni dei pagamenti, altrimenti vengono disattivate le linee telefoniche dei ricorrenti;

la Telecom Italia Spa è in regime di monopolio e gestrice di pubblico servizio —:

per quale motivo la Telecom Italia Spa non recepisca le direttive del Ministro interrogato e come sia possibile che il Ministro non riesca ad imporre le proprie volontà ad una pubblica concessionaria;

se non ritenga di dover intervenire seriamente per regolamentare definitivamente la materia delle contestazioni e dei ricorsi degli utenti nei confronti della Telecom. (4-06273)

*RISPOSTA. — Al riguardo si significa che la società Telecom — interessa in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha smentito di avere mai negato agli utenti che ne avevano avanzato richiesta di prendere visione dei tabulati con l'indicazione dei numeri chiamati e della durata delle conversazioni, in presenza di reclami per traffico elevato.*

*La medesima Telecom ha altresì comunicato che, al fine di evitare e di prevenire il fenomeno delle frodi ai danni degli utenti della rete fissa, ha provveduto, da tempo, ad instaurare una procedura di controllo riguardante i collegamenti della utenza residenziale attestati su centrali di nuova tecnologia, la quale consente alle strutture territoriali di rilevare i volumi anomali del*

*traffico rispetto a parametri definiti in base alla serie storica dei consumi di ciascun utente.*

*In particolare, premesso che tale procedura è stata concepita in modo da salvaguardare comunque il diritto alla privacy dell'utente telefonico, a fronte di un volume di traffico eccessivo i competenti uffici territoriali della Telecom convocano tempestivamente presso la propria sede, mediante telegramma, il titolare dell'utenza per effettuare, in sua presenza, ogni opportuno accertamento.*

*Tale sistema di monitoraggio, ha proseguito la Telecom, è apparso gradito agli utenti che, peraltro, possono, mediante richiesta scritta indirizzata alla filiale Telecom territorialmente competente, usufruire gratuitamente del servizio di documentazione del traffico, ove la tecnica delle centrali lo consenta, attraverso un sistema che assicura, comunque, il rispetto del diritto alla riservatezza.*

*Ciò premesso, la ripetuta Telecom ha significato che nei casi di riscontrata manomissione degli impianti (armadi stradali, centraline ecc.), i propri organi provvedono all'immediata denuncia di frode contro ignoti, contestualmente avvisano il cliente che potrà attivare i mezzi di tutela ritenuti idonei e, infine, procedono alla decurtazione dell'importo del traffico nella misura concordata con l'utente interessato.*

*In caso di reclamo da parte del cliente, il quale dichiara di ignorare la causa dell'aumento dei consumi della propria linea telefonica, vengono effettuate le verifiche tecniche ed amministrative ritenute necessarie al fine di individuare guasti o errori di fatturazione.*

*Qualora non sia riscontrata alcuna anomalia si procede a confermare il corretto funzionamento dell'impianto telefonico e l'esattezza dei volumi di traffico rilevati.*

*Per quanto concerne la possibilità, per il cliente, di contestare l'importo della bolletta, si fa presente che l'utente, al momento della presentazione del reclamo, può scegliere di pagare l'intero importo della bolletta oppure esclusivamente gli addebiti che non contesta; tra l'altro, il cliente — come noto — può*

avvalersi delle procedure di conciliazione (gratuitamente) e di arbitrato (a costi pre-determinati e comunque contenuti), che Telecom Italia e le più rappresentative associazioni dei consumatori hanno attivato sin dal 1994.

Durante lo svolgimento della procedura di conciliazione, è precluso alla società il ricorso ai provvedimenti previsti dagli artt. 35 e 36 del regolamento di servizio, approvato con decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, e cioè la sospensione del servizio e la risoluzione del contratto.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare, per quanto concerne il funzionamento e l'ubicazione dei contatori telefonici, che tali apparati sono omologati dai competenti organi ministeriali e, pertanto, possiedono la necessaria garanzia di affidabilità.

Tali contatori non possono essere installati presso le sedi dei clienti come avviene per i contatori di altri servizi (gas, elettricità, acqua, ecc.) in quanto gli impulsi in corrente continua che pilotano, con alto grado di affidabilità, i contatori di centrale possono risentire dell'influenza di casuali fattori elettrici esterni nel corso dell'invio degli impulsi stessi ad un contascatti presso l'utente.

Per tale motivo, la fatturazione del traffico telefonico avviene in base alle risultanze del contatore di centrale mentre alle indicazioni del contascatti «ripetitori di impulsi» installato presso l'utente, stante la non completa affidabilità, non viene attribuita giuridica rilevanza.

D'altra parte la validità probatoria del contatore di centrale è stata più volte ribadita dalla Corte di cassazione la quale ha affermato che la scelta dei criteri di misurazione degli scatti telefonici costituisce attività organizzativa che non dà luogo ad alcun rapporto intersoggettivo con l'utente, il quale è libero di avvalersi o meno del servizio o di cessare di avvalersene, ma non può avanzare nessuna pretesa attinente alle modalità tecniche generali secondo cui il servizio è organizzato ed erogato.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

la categoria degli ufficiali in ausiliaria è regolamentata dagli articoli 56 e 57 della legge 113 del 1954 che stabilisce che gli ufficiali, avendo cessato dal servizio permanente, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti;

secondo tale legge l'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare e, in caso di inadempimento, l'ufficiale transita nella riserva;

l'ufficiale in ausiliaria, anche prima della scadenza del periodo di permanenza, può essere collocato nella riserva per motivi di salute, dopo essere stato sottoposto ad appositi accertamenti sanitari; nella riserva o in congedo assoluto, per motivi professionali, previo parere della commissione o autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento; oppure per inadempimento del divieto di svolgere determinate attività incompatibili (articolo 55, secondo comma) con perdita della indennità speciale annua eventualmente spettantegli ai sensi dell'articolo 68;

al collocamento è connesso il diritto ad un particolare trattamento economico costituito da una indennità annua lorda, non reversibile, pari a circa l'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria;

il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, concernente « Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare », stabiliva che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, avvenisse esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito;

decaduto tale decreto-legge per mancata conversione, il Governo emanava il decreto-legge n. 606 del 29 novembre 1996 che sanciva letteralmente che « a decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1° gennaio 1997. La presente disposizione si applica anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso »;

tuttavia, il decreto-legge n. 606 del 1996 è anch'esso decaduto per decorrenza dei termini, anche se la legge n. 662 del 18 dicembre 1996, reiterando il contenuto del decaduto decreto-legge n. 505 del 1996 ha determinato che, dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età;

il decreto legislativo n. 165 del 1997, dando attuazione alle deleghe conferite dalla legge n. 335 del 1994, per l'armonizzazione dei regimi pensionistici speciali al sistema previdenziale generale, e dalla legge n. 662 del 1996 (articolo 1, commi 97 - lettera G), e 99), ha sancito che il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito (articolo 3);

secondo il citato decreto legislativo per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore dello stesso il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo (articolo 7, comma 6);

sempre stando a quanto stabilisce il predetto decreto legislativo il personale in possesso della stessa anzianità di servizio di cui al punto precedente, che sia stato posto nella riserva in conseguenza dei decreti-legge nn. 505 e 606 e della legge n. 662 del 1996 può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (articolo 7, comma 7);

pertanto i tre provvedimenti normativi succedutisi nel 1996 in tema di ausiliaria stabiliscono i loro effetti a partire dal 28 settembre 1996;

se il legislatore del decreto-legge n. 606 del 1996 avesse inteso estendere la sua portata oltre il 28 settembre 1996, ne avrebbe dato esplicito riscontro nello stesso testo normativo;

nonostante ciò sia assolutamente chiaro e nonostante non possa considerarsi corretto estendere, per via di interpretazione, la portata del decreto-legge n. 606 oltre il periodo esplicitamente indicato dalla norma (28 settembre 1996-1° gennaio 1997), le Amministrazioni hanno escluso dalla categoria dell'ausiliaria anche tutti coloro che avevano prodotto domanda di congedo in data anteriore al 28 settembre 1996;

successivamente la Ragioneria generale dello Stato è intervenuta, con una sanatoria parziale (frutto anch'essa di una interpretazione amministrativa) a favore solo delle posizioni di coloro che avevano ottenuto il decreto di congedo in data antecedente al 28 settembre (Circolari nnrr. 136700 del 9 luglio 1997 e 40764 del 14 luglio 1997) -;

se non ritengano opportuno intervenire in relazione a tale parziale sanatoria adottata nei confronti solo di coloro che

avevano ottenuto il decreto di congedo prima del 28 settembre e se essa determini una grave sperequazione a danno dei militari che, pur avendo anch'essi prodotto istanza prima del 28 settembre, non si sono visti formalizzare l'atto amministrativo in tempo utile;

se l'emanazione dei decreti ministeriali di cessazione dal servizio sia affidata a dicasteri diversi e se venga posta in essere da Autorità amministrative distinte a seconda degli enti militari di appartenenza dell'interessato e, nell'ambito di ciascuno di loro, a seconda della categoria del militare e, in caso affermativo, se a causa di tale comportamento risulti che si siano verificate disparità di trattamento tra personale dipendente appartenente a varie amministrazioni;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per sanare eventuali disparità di trattamento incontrate nel corso delle verifiche e, in caso affermativo, quali categorie e qualifiche siano state interessate. (4-15531)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione dei decreti-legge 28 settembre 1996, n. 505 e 29 novembre 1996, n. 606, non convertiti per decorrenza di termini costituzionali, recanti normative sul divieto, a partire dal 28 settembre 1996, di collocamento in ausiliaria del personale militare, per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti di età previsto per il grado rivestito.*

*Al riguardo, va, innanzi tutto, premesso che questa Amministrazione non ha mai effettuato alcuna « sanatoria parziale », né ha redatto « circolari » riguardanti la materia in questione. Il parere espresso in ordine alle modalità applicative della citata normativa, in relazione ad un quesito formulato dalla Ragioneria Centrale della Difesa, ora Ufficio Centrale del Bilancio dello stesso Dicastero, è in linea con il disposto legislativo. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda di collocamento anticipato in ausiliaria prima del 28 settembre 1996, senza aver ottenuto l'accoglimento dell'istanza medesima, non possono consi-*

*derarsi proceduralmente definite le relative fattispecie; in quanto le norme in questione stabiliscono il blocco dei collocamenti in ausiliaria a domanda dei militari che non abbiano raggiunto il limite di età previsto per il grado rivestito. Tale blocco, peraltro, si applica anche alle domande accolte, il cui procedimento amministrativo non sia stato definitivamente concluso.*

*Si precisa, infine, che la legge n. 662 del 1996 ha ampiamente convalidato tutti gli effetti e gli atti posti in essere in applicazione dei decreti-legge n. 505 del 1996 e n. 606 del 1996, dando piena validità alla norma contestata, la quale prevede, a decorrere dal 28 settembre 1998, il divieto di collocamento anticipato in ausiliaria del personale militare per il quale non sia intervenuto un provvedimento amministrativo definitivo.*

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:  
Laura Pennacchi.

**STORACE.** — *Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'ottobre 1997 venne affidata al popolare attore Enrico Montesano la conduzione dello show televisivo « Fantastico » abbinato alla lotteria Italia;

gli indici di ascolto di detta trasmissione sono stati bassissimi tant'è che Montesano è stato sostituito da Giancarlo Magalli;

l'arrivo di Magalli non è stato sufficiente a riabilitare le sorti di « Fantastico », della lotteria Italia e della stessa Rai;

il « flop » che ne è derivato è stato devastante per l'azienda Rai con conseguenze gravissime sul piano dell'immagine e della stessa credibilità aziendale, nonché per i delicati rapporti con il ministero delle finanze ed i Monopoli di Stato, poiché il crollo degli ascolti ha determinato anche una profonda flessione nelle vendite dei biglietti della lotteria Italia;

i Monopoli di Stato ed il ministero delle finanze ne hanno approfittato per interpellare la Rai, Mediaset e Telemontecarlo chiedendo loro, entro il mese di febbraio 1998, un progetto articolato ed innovativo per la migliore gestione della lotteria Italia e delle altre lotterie —:

se non ritengano che ciò metta ancora più a repentaglio la credibilità della Rai e se non ritengano di dover ripensare una decisione che sembra presa al solo scopo di mettere definitivamente in ginocchio la concessionaria del servizio pubblico.

(4-15547)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che la scelta, operata a suo tempo, di affidare la conduzione dello spettacolo « Fantastico » nell'edizione del 1997 all'attore Enrico Montesano è stata condivisa ed approvata unanimemente dai competenti organi della RAI e dai Monopoli di Stato, sulla base della riconosciuta professionalità dell'artista e del successo della precedente esperienza dell'edizione del 1988, nel corso della quale si sono registrati i più alti indici di ascolto di tutta la serie del programma in questione e, in assoluto, la maggiore vendita di biglietti della Lotteria Italia, risultati questi che sono stati ritenuti una garanzia di sicuro successo.*

*La medesima RAI ha fatto presente che, fin dalla messa in onda dello spot promozionale, è iniziata una campagna negativa da parte della stampa contro Montesano, la trasmissione e la RAI, che hanno provocato uno stato di tensione nell'artista e in tutto il gruppo di lavoro; la situazione è andata poi ulteriormente aggravandosi di puntata in puntata per la continua ed eccessiva animosità degli interventi critici che ha reso ancora più difficoltoso un lavoro che necessita di concentrazione e di serenità.*

*A tali difficoltà si è aggiunta la mancanza di credibilità della lotteria Italia per le vicende che avevano riguardato l'assegnazione dei premi della precedente edizione; tuttavia la vendita dei biglietti rispetto alle altre lotterie ha contenuto notevolmente la perdita, mentre la media degli ascolti del programma in questione è stata tra il 26 e il 27 per cento di share.*

*In merito alla possibilità di affidare ad altre emittenti televisive la gestione della lotteria Italia e delle altre lotterie, il Ministero delle finanze ha ritenuto opportuno richiedere alle maggiori emittenti televisive un piano di interventi televisivi e radiofonici di sostegno, compresa l'individuazione di uno specifico programma televisivo da abbinare alla Lotteria Italia.*

*Gli articolati progetti presentati dalla RAI e da MEDIASET per la realizzazione della suddetta campagna sono stati sottoposti al parere di un'apposita commissione tecnica di valutazione formata da esperti nel settore della comunicazione che ha giudicato preferibile quello presentato dalla concessionaria RAI alla quale, pertanto, è stata affidata la realizzazione della trasmissione volta a promuovere l'edizione 1998/99 della lotteria Italia.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**STORACE** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

*sono 200 i vincitori del regolare concorso pubblico per titoli ed esami per assistente sociale coordinatore VII qualifica nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto quasi otto anni fa, con decreto ministeriale 2 aprile 1990 e con regolare bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 71 del 7 settembre 1990;*

*la graduatoria definitiva è stata finalmente approvata, dopo ripetute insistenze dei concorrenti, con decreto ministeriale 19 settembre 1997, nonostante la graduatoria di merito fosse stata riconsegnata dalla commissione esaminatrice, già il 20 dicembre 1996, per cui ci sono voluti quasi dodici mesi solo per stilare una graduatoria ufficiale;*

*si tratta, tra l'altro, di un concorso svincolato dalle leggi finanziarie, perché specificatamente previsto da un'altra legge*

dello Stato, infatti l'articolo 12 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, autorizzava l'espletamento entro 90 giorni e ne prevedeva la copertura finanziaria entro il limite di 5 miliardi di lire già a partire dagli esercizi finanziari 1990-1991-1992;

concorso era stato indetto sulla base della previsione normativa della legge n. 39/1990 « asilo politico, ingresso e soggiorno, regolarizzazione dei cittadini extracomunitari », in particolare l'articolo 12 prevede l'assunzione, oltre che dei 200 assistenti sociali, anche di 80 laureati in sociologia e 20 in psicologia (questi ultimi, peraltro, già sono stati immessi in servizio);

tali profili professionali avrebbero dovuto costituire un'*équipe* coordinata di intervento sociale, ma ciò non è stato possibile perché i 200 assistenti sociali non sono ancora operativi;

probabilmente, in seguito al decentramento, gli uffici provinciali del ministero del lavoro e della previdenza sociale verranno assorbiti dalle Regioni per un passaggio di competenze;

pertanto per le assunzioni i 200 assistenti dovranno vedersela non più con il ministero, ma con le regioni, con il rischio di subire ulteriori ritardi;

il neo costituito comitato « I lavoratori per ora mancati » formato dai vincitori in attesa da quasi otto anni, ha già inviato una diffida al ministero del lavoro minacciando di ricorrere alla Corte dei Conti per gli accertamenti del caso —:

se non ritengano opportuno conoscere per quale motivo i 200 assistenti sociali vincitori del concorso indetto nel 1990 dal ministero del lavoro e della massima occupazione non siano ancora stati immessi in servizio;

se gli organi competenti non ritengano opportuno intervenire immediatamente per integrare nel mondo del lavoro i 200 vincitori del concorso in oggetto;

se non ritengano opportuno risarcire l'interminabile attesa e la lacerante ansia di quei padri di famiglia che

credevano finalmente di aver trovato un'occupazione. (4-16118)

*RISPOSTA.* — *L'articolo 12 della legge n. 39/90 (varata per disciplinare l'immigrazione dei lavoratori extracomunitari), autorizzò l'Amministrazione a bandire un concorso per l'assunzione di 200 assistenti sociali da impiegare presso gli uffici periferici del Ministero. Il concorso fu bandito e pubblicato sulla G.U. del 7 settembre 1990 e pervennero al Ministero 4865 domande.*

*La procedura stabilita nella legge succitata prevedeva che il concorso dovesse essere effettuato per titoli e colloquio. Ciò ha comportato un notevole allungamento, in termini temporali, del lavoro della Commissione che iniziò i lavori nel marzo 1991. La stessa, infatti, dovette procedere, preliminarmente, all'esame di titoli (circa 25.000) sotto il profilo della loro validità, nonché alla valutazione degli stessi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo criteri prefissati. Al termine di questo lavoro di notevole impegno la Commissione ha proceduto all'esame orale di quasi tutti i 4865 candidati, dal momento che la procedura non consentiva alcuna prova selettiva. I lavori si sono conclusi nel dicembre 1996.*

*Nelle more della predisposizione della graduatoria definitiva fu varata la legge finanziaria per il 1997 che stabilì il blocco totale delle assunzioni di personale presso la P.A. Conseguentemente, per tutto il 1997 l'Amministrazione non ha potuto procedere all'immissione in servizio dei vincitori del concorso in argomento.*

*La legge finanziaria per il 1998 ha previsto uno sblocco di tali assunzioni; infatti il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.5 u.s. ha deliberato l'assunzione di un primo contingente di 3500 unità.*

*Da notizie assunte presso il Dipartimento della Funzione Pubblica si è avuta conferma che a questo Ministero sono state assegnate n. 435 unità, di cui fanno parte anche gli assistenti sociali. Le assunzioni sono avvenute il 18 agosto u.s.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la copiosa corrispondenza prodotta a tutt'oggi e per la maggior parte priva di riscontro, sono state evidenziate presso il Npc di Solleciano (Firenze) palesi inosservanze alle regole ed ai principi di relazione tra le parti, anche per quanto attiene agli accordi intercorsi, nonché disfunzioni inerenti l'organizzazione e la gestione del personale —:

se risultino inoltre alcune problematiche riguardanti: la mancanza di informazione preventiva e l'inosservanza di alcuni degli accordi raggiunti; il mancato rispetto dei criteri per quanto attiene la mobilità interna e ancor più recentemente l'assoluta discrezionalità nelle scelte effettuate da parte della locale direzione; l'assegnazione ai servizi notturni di personale appena rientrato da aspettative o congedi per motivi di salute; l'assegnazione dei posti di servizio effettuata in difformità dei criteri direttivi previsti dall'articolo 3 punto 4 dell'accordo quadro; il mancato rispetto degli accordi locali in tema di programmazione del servizio e variazione dei turni di servizio senza alcun avviso al personale interessato; gravi difficoltà di comunicazione da parte del personale con il responsabile dell'ufficio servizi e palesi inosservanze degli orari stabiliti per le udienze con lo stesso personale;

se risultino le gravi difficoltà di comunicazione da parte del personale con il responsabile dell'ufficio servizi e le palesi inosservanze degli orari stabiliti per le udienze con lo stesso personale;

quali iniziative e provvedimenti, in caso affermativo, si intendano adottare per sanare le difficoltà sopra rappresentate.

(4-18210)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'attuale direttore dell'istituto di Firenze Solliciano, fin dall'inizio della sua reggenza, ha cercato di instaurare corretti e proficui rapporti con*

*tutte le organizzazioni sindacali, dando corso ad una serie di incontri informali in seguito ai quali sono stati effettuati concreti interventi per risolvere le problematiche emerse.*

*Per quanto concerne la lamentata « mancanza di informazione preventiva e l'inosservanza di alcuni accordi raggiunti » si rappresenta che negli ultimi mesi, successivi alla presentazione dell'interrogazione parlamentare, non sono pervenute specifiche segnalazioni in proposito.*

*In particolare si rappresenta che la Direzione, precedentemente all'ultima riunione sindacale tenutasi il 22.5.1998, ha regolarmente inviato a tutte le OO.SS. una comunicazione nella quale si esponevano gli argomenti che sarebbero stati congiuntamente esaminati in tale sede.*

*La Direzione si è inoltre impegnata a fare pervenire a tutte le OO.SS. una informazione preventiva relativa ai criteri che, concordati nel corso dell'ultima riunione sindacale, saranno osservati per i futuri interpellati.*

*Peraltro la Direzione ha sempre assegnato il personale ai posti di servizio nel rispetto dei criteri di cui all'Accordo Quadro.*

*Probabilmente gli episodi cui fa riferimento l'interrogante sono da riferire a scelte adottate dalla Direzione in virtù della discrezionalità riconosciuta dallo stesso Accordo Quadro, relativamente all'assegnazione di personale ai posti attinenti in via diretta ed immediata alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.*

*Nell'interrogazione si fa inoltre riferimento ad episodi di assegnazione a servizi notturni di personale appena rientrato da aspettative o congedi per motivi di salute. A tal proposito si evidenzia che il locale Ufficio Servizio, per sopperire a sopravvenute esigenze causate da impreviste assenze per malattia di altro personale, si è trovato costretto ad impiegare nel servizio notturno personale che si trovava nelle suddette condizioni.*

*Analoghe urgenti necessità sono state alla base degli sporadici episodi di variazione dei turni di servizio. Peraltro quando*

ciò si è reso necessario, il personale interessato è stato sempre preventivamente avvisato.

*Negli ultimi tempi non sono comunque pervenute alla Direzione lamentele relative alla difficoltà di comunicazione da parte del personale con il responsabile dell'Ufficio Servizi, né, tanto meno, riguardanti una supposta inosservanza dell'orario di servizio da parte dell'Ufficio.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.*  
— Per sapere — premesso che:

risulta che, a seguito delle indagini attualmente in corso da parte dell'autorità giudiziaria, siano state da tempo e precauzionalmente inviate in sedi limitrofe alcune unità di polizia penitenziaria della casa circondariale di Matera;

peraltro tale situazione ed ogni tentativo di ristabilire in tale sede condizioni di idonea vivibilità e la funzionalità necessaria alla tutela della sicurezza e dell'ordine interni alla struttura sono stati del tutto vanificati da uno stato di generale abbandono che, a partire dalla direzione dello stesso istituto, investe anche il comandante di reparto provvisoriamente designato, a fronte di una non eccessiva presenza del provveditore regionale (anch'esso designato provvisoriamente e titolare di altra giurisdizione) e di una amministrazione centrale;

risulterebbe infatti che al momento attuale la casa circondariale di Matera sia in « balia » della popolazione detenuta colà ristretta e che il personale di polizia penitenziaria, del tutto demotivato ed intimorito, soggetto anche, ed in silenzio, ad atteggiamenti e ad attenzioni al limite dell'« oltraggio », non possa più esercitare le proprie funzioni istituzionali quali la segnalazione di eventi aventi rilevanza disci-

plinare e/o penale ed i controlli sui generi e sui beni che dall'esterno entrano nella struttura —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se risultino pesime le condizioni igieniche e di vetustà dell'infrastruttura della casa circondariale di Matera tali da contribuire ulteriormente alla gravissima disfunzione già più volte evidenziata;

se intendano inviare con urgenza presso il citato istituto le necessarie unità atte a ripristinare le condizioni di sicurezza e di vivibilità della struttura.

(4-18212)

RISPOSTA. — *Nello scorso mese di gennaio, sono state sospese obbligatoriamente dal servizio sei unità di Polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Matera, tra cui il Comandante di Reparto, perché raggiunte da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, in esecuzione della quale sono state tratte in arresto.*

*Successivamente, nel mese di marzo, una delle predette unità è stata reintegrata in servizio e distaccata senza oneri per l'Amministrazione presso la Casa Circondariale di Foggia in seguito ad ordinanza emessa dal Giudice del riesame, che annullava la precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere.*

*Per sopperire alle esigenze dell'istituto, il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inviato in missione con funzioni di Comandante di reparto un ispettore proveniente dalla Casa Circondariale di Salerno.*

*Il 20 luglio scorso, altre quattro unità sono state arrestate, in esecuzione di analogo provvedimento emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria.*

*Tali eventi indubbiamente hanno causato un forte stato di tensione tra il personale dell'istituto, alimentato dalle notizie apparse sugli organi di stampa, che hanno disegnato un preoccupante scenario nel quale verserebbe la struttura.*

*Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di reintegrare l'orga-*

nico e ristabilire un clima di più serena operatività, ha provveduto, il 27.3.1998 al trasferimento presso l'istituto di Matera di tredici unità di personale di Polizia penitenziaria e, in data 20.7.1998, di un'ulteriore unità di Polizia penitenziaria femminile.

La Direzione dell'istituto, in questi frangenti, ha operato per mantenere l'ordine e la disciplina all'interno della struttura.

Numerosi sono stati i provvedimenti disciplinari e le relazioni riservate redatte a carico di detenuti responsabili di fatti turbativi, nonché le segnalazioni fatte all'Autorità Giudiziaria per reati commessi all'interno dell'istituto.

Le relazioni del Direttore sono state sempre esaminate con scrupolosa attenzione dal Provveditore Regionale competente che, nell'ambito delle sue prerogative, ha provveduto a trasferire immediatamente i detenuti responsabili dei disordini o di eventi turbativi dell'ordine e della disciplina.

Il competente Ufficio Detenuti segue costantemente la situazione dell'istituto.

Il Provveditore Regionale è stato inoltre sensibilizzato a seguire più da vicino la gestione del carcere di Matera.

Per quanto concerne le condizioni strutturali, si rappresenta che dal sopralluogo effettuato in data 7.5.1998 da un funzionario tecnico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato rilevato un soddisfacente stato generale di manutenzione e di uso per quasi tutti i corpi di fabbrica che costituiscono l'istituto, ad eccezione dei reparti detentivi per i quali è opportuno realizzare servizi igienici in vani propri, in quanto le attuali celle presentano il servizio all'interno delle stesse.

Il competente Ufficio provvederà quanto prima alla progettazione dei relativi lavori.

Allo stato, per la buona conservazione dell'immobile viene assicurato, all'inizio di ogni anno, l'assegnazione dei fondi sia per la manutenzione ordinaria che per gli interventi straordinari necessari.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

STUCCHI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

su lavoratori autonomi e imprenditori ricade l'onere della dichiarazione e versamento dei contributi previdenziali a fini Inps;

si è verificato un pesante ritardo nella pubblicazione/reperimento degli appositi bollettini Inps rispetto al fissato termine del 20 aprile 1998;

i contribuenti si sono trovati, per causa non a loro imputabile, impossibilitati a regolarizzare la propria posizione contributiva —:

quali siano i motivi del suddetto ritardo e a chi sia da imputarsi;

se non convengano sull'opportunità di esentare i contribuenti dal pagamento di eventuali more o sanzioni, considerato che su di loro gravano già innumerevoli costosi e macchinosi adempimenti formali che sottraggono risorse all'attività produttiva;

se non ritengano necessario intervenire con sollecitudine nel rimuovere le cause di tali inefficienze affinché non debbano, ormai con puntuale ricorrenza, ripetersi in futuro. (4-17228)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le operazioni di recapito dei bollettini di conto corrente postale inviati ad artigiani e commercianti per il pagamento della rata scadente il 20 aprile 1998, hanno subito rallentamenti e ritardi postali per cui molti assicurati non hanno potuto, loro malgrado, ottemperare in tempo utile al pagamento di tale rata.

Per effetto della situazione determinatasi l'INPS ha distribuito, a chi ne avesse fatto richiesta, dei duplicati dei moduli di versamento, dando altresì assicurazione, ai contribuenti, che non saranno applicate sanzioni su tali contribuzioni, sempreché il versamento sia stato effettuato immediatamente dopo la ricezione dei bollettini.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TABORELLI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il servizio postale nella zona di Olgiate Comasco, in provincia di Como, versa in una situazione di totale precarietà ed emergenza;

i prepensionamenti sono in aumento tra chi ha raggiunto i limiti di servizio, ma chi lascia il posto non viene sostituito;

il numero dei sostituti recentemente assegnati dall'azienda è stato di sole diciassette unità, a fronte di una richiesta di trentanove unità da parte dell'agenzia di Olgiate Comasco. Di questi diciassette solo undici hanno preso servizio, ma tre di loro hanno rinunciato all'incarico dopo solo due giorni di lavoro;

tutto ciò è anche conseguenza dell'errato modo di interpellare il personale da impiegare, che segue la logica di assunzione secondo l'ordine cronologico della domanda, contattando così anche chi non ha più necessità di quel lavoro;

tuttora le zone scoperte per la distribuzione della posta sul territorio dell'Olgiatese sono una dozzina, ma la situazione è tesa a peggiorare con il sopraggiungere dell'estate e delle conseguenti ferie da contratto (di 15 giorni nel periodo estivo) che spettano e che, a rigor di logica, verranno richieste dai dipendenti in servizio;

alla vigilia dell'entrata sul mercato comasco delle poste svizzere, la situazione del servizio postale italiano, in particolar modo nella zona dell'Olgiatese, non appare certo delle più concorrenziali ed efficienti e necessita indubbiamente di regolarizzazioni urgenti —:

quali provvedimenti intenda adottare per migliorare la situazione ormai insostenibile che si è venuta a creare nel territorio olgiatese e se non ritenga che gli interventi da attuare non siano degni di una certa urgenza, data la definizione di alta produttività che è stata assegnata al territorio in questione e dato l'avvicinarsi del periodo

estivo, che di certo finirà con l'aggravare la già precaria situazione. (4-10738)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statuari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che l'articolo 8 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la possibilità di effettuare assunzioni con contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze lavorative di carattere temporaneo e contingente non ovviabili con le disponibilità ordinarie.*

*La filiale di Como, a tale proposito, ha disposto un piano prevedendo un maggior ricorso alle assunzioni a tempo determinato durante il periodo estivo per assicurare il servizio e consentire la fruizione da parte del personale di un congruo periodo di ferie e per sopperire ad altre possibili assenze dovute a diverse cause (infortuni, maternità, malattie, ecc.).*

*Anche per l'agenzia di Olgiate Comasco, pertanto, è stata disposta l'assunzione di unità a tempo determinato per soddisfare in modo adeguato le richieste dell'utenza.*

*La medesima azienda ha precisato, altresì, che, per la chiamata in servizio del personale a tempo determinato, viene osservato l'ordine di graduatoria degli appositi elenchi stilati secondo la data di presentazione delle domande da parte degli interessati; non tutte le unità convocate rispondono alla convocazione e, pertanto, non essendo possibile conoscere preventivamente le possibili rinunce, è necessario interpellare singolarmente le unità che hanno prodotto domanda di assunzione, fino ad arrivare alla copertura dei posti.*

*L'agenzia di Olgiate Comasco — ha concluso la società Poste — pur registrando una carenza di personale riesce tuttavia ad as-*

*sicurare un servizi di buon livello: in particolare, appare soddisfacente il servizio di recapito della corrispondenza il cui assegno di personale risulta, peraltro, interamente coperto.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**TREMAGLIA.** — *Ai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e della funzione pubblica e gli affari regionali.*

— Per conoscere:

quali siano i motivi che impediscono al servizio informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) di applicare la legge 15 dicembre 1989, n. 54 « Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace », molti cittadini italiani impiegati pubblici lamentano, infatti, che il certificato mod. 101 riporti, per i nati in comuni ceduti alla ex Jugoslavia, anche la sigla « Ju » palesemente in contrasto con l'articolo 1 della citata legge; agli interessati, che ai sensi dell'articolo 2 fanno richiesta orale o scritta di adeguare alla legge il documento, si risponde di non poter aderire alla richiesta per non modificare il sistema informativo attualmente in uso;

se, dopo i gravi recentissimi fatti che hanno portato alla dissoluzione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, abbia ancora senso mettere la sigla « Ju » sui documenti e specificatamente nei mod. 101;

se alla luce di quanto sopra espresso il S.I.R.G.S. abbia provveduto a modificare il sistema informativo in uso applicando la legge 15 gennaio 1989, n. 54 che recita testualmente: « Tutte le Amministrazioni... quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene », o se invece i cittadini italiani impiegati pubblici debbono ancora, di volta in volta, a ricevimento del suddetto modello, pretendere

dalla Amministrazione da cui dipendono la correzione della sigla « Ju », affinché negli elaborati venga riportato solo il nome italiano del Comune di nascita. (4-15896)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'indicazione della « Sigla Ju » sul certificato Mod. 101 dei cittadini italiani, impiegati pubblici, nati in comuni ceduti alla ex Jugoslavia.*

*Al riguardo, va premesso, in via generale, che i dati riportati sul certificato mod. 101, sono quelli in possesso delle competenti Direzioni Generali, ed immessi nel Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato oppure modificati successivamente a seguito di variazione dei dati anagrafici del dipendente stesso.*

*Si precisa, inoltre, che, sulla base informativa sono attualmente presenti alcuni codici corrispondenti a province appartenenti al territorio della ex Jugoslavia, cui sono associati i comuni di nascita di otto dipendenti.*

*L'indicazione del comune sul modello 101 viene desunta da una tabella di decodifica del codice fiscale inviata al S.I.R.G.S. dal Ministero delle Finanze ed aggiornata ogni anno.*

*Per quanto concerne l'indicazione e la codificazione del comune di nascita nel rilascio del numero di codice fiscale, ai cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana, ceduti in base a trattati di pace, il Ministero delle Finanze, tenuto conto anche della legge 15 febbraio 1989, n. 54, ha comunicato quanto segue.*

*Per i soggetti nati in data anteriore al 15 settembre 1947, nei Comuni ceduti alla R.S.F. di Jugoslavia in seguito al trattato di pace di Parigi, viene riportato sul tesserino di codice fiscale il Comune di nascita con la denominazione italiana.*

*Per i soggetti nati nei Comuni sopraindicati, a decorrere dal 15 settembre 1947, data di entrata in vigore del trattato, viene riportato sul tesserino di codice fiscale, in luogo del Comune di nascita, la denominazione dello Stato estero « Jugoslavia ».*

*Per i soggetti nati in data anteriore al 3 aprile 1977 nei Comuni posti sotto amministrazione jugoslava, in base al memorandum d'intese di Londra e passati definitivamente alla R.F.S. di Jugoslavia con trattato di Osimo, viene riportato sul tesserino di codice fiscale il Comune di nascita con la denominazione italiana. Per i soggetti nati nei Comuni sopraindicati a decorrere dal 3 aprile 1977, data di entrata in vigore*

*del Trattato, viene riportato sul tesserino di codice fiscale in luogo del Comune di nascita, la denominazione dello Stato estero « Jugoslavia ».*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.